

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 luglio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8908

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo con supplementi ordinari L. 68.000
Semestrale » » » » 36.000

Annuo senza supplementi ordinari L. 52.000
Semestrale » » » » 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione del Parlamento.
Pag. 6042

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1980, n. 325.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle Forze armate.
Pag. 6042

LEGGE 8 luglio 1980, n. 326.

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno Pag. 6043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 marzo 1980, n. 327.

Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande Pag. 6043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1980.

Sostituzione di due componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra Pag. 6058

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ginoxel » 10 fiale x 1 cc 3° grado, della ditta Istituto bioterapico Valentini S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6079/R) Pag. 6058

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica operanti nel comune di Roma Pag. 6059

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Pag. 6059

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi Pag. 6063

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi Pag. 6063

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi Pag. 6063

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1980, ai sensi dell'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149 . Pag. 6064

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della convenzione sul diritto dei trattati, con allegato, adottata a Vienna il 23 maggio 1969 Pag. 6066

Ministero del tesoro: Abilitazione di azienda di credito.
Pag. 6066

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato.
Pag. 6066

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica Pag. 6066

Ministero della sanità: Avviso di rettifica . . . Pag. 6067

Regione Lombardia:

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Roè Volciano, Torlino Vimercati, Cozzo, Poggiridenti, Valfurva e Cuvio Pag. 6067

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Lissone, S. Giuliano Milanese e Missaglia Pag. 6067

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune catastale di Celledizzo Pag. 6067

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso per la nomina dei segretari generali comunali e provinciali della classe 1^a/A e 1^a/B. Pag. 6067

Ministero della sanità:

Elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 Pag. 6068

Elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 Pag. 6068

Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a trenta posti di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali Pag. 6068

Ospedale « A. Angelucci » di Subiaco: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista Pag. 6069

Ospedale civile di Velletri: Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale Pag. 6069

Ospedale « S. Francesco di Paola » di Pescopagano: Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia. Pag. 6069

Ospedale di Rieti: Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi, aggregato alla divisione di urologia. Pag. 6069

Ospedale « S. Maria degli ungheresi » di Polistena: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6069

Ospedale « M. Malpighi » di Bologna: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6069

Ospedale « N. Giannettasio » di Rossano: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6069

Ospedale civico « Renzetti » di Lanciano: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6070

Ospedali « Ronzoni e Principessa Jolanda » di Milano: Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 6070

Ospedale dei bambini « G. Di Cristina » di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6070

Ospedale « S. Giovanni dei Battuti » di Spilimbergo: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6070

Ospedale « SS. Trinità » di Varallo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia. Pag. 6070

Ospedale « P. Lucchesi » di Pietrasanta: Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6070

Ospedale del comprensorio di Lugo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo Pag. 6070

REGIONI

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1980, n. 18.

Concessione di benefici alla « Internazionale marmi e macchine S.p.a. » per la realizzazione di un complesso in Carrara da destinare a sede della Fiera internazionale del marmo e delle macchine Pag. 6071

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1980, n. 19.

Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori per l'anno 1980. Pag. 6071

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in terza seduta comune, mercoledì 23 luglio 1980, alle ore 10, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione della relazione della commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sugli atti del procedimento n. 274/VIII concernente il deputato Francesco Cossiga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione agli articoli 326 e 378 del codice penale.

(6818)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1980, n. 325.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma non saranno attrezzate in maniera da garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, e comunque non oltre il 1980, agli ufficiali, sottufficiali e personale civile potrà essere corrisposto in contanti il controvalore della razione viveri ».

E' convalidata la corresponsione in contanti del controvalore della razione viveri effettuata prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — LAGORIO —
PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

LEGGE 8 luglio 1980, n. 326.

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio del porto di Livorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al consorzio livornese per il bacino di carenaggio il contributo di lire quattordici miliardi per il completamento delle opere per il potenziamento del bacino di carenaggio e per opere essenziali per la funzionalità e competitività del bacino stesso.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato, per l'esercizio 1980, in lire tre miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento « censimenti ISTAT generali ». Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COMPAGNA —
SIGNORELLO — PANDOLFI
— LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 marzo 1980, n. 327.

Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Viste le leggi 26 febbraio 1963, n. 441 e 6 dicembre 1965, n. 1367, che recano modificazioni alla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente le norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e per le regioni;

Decreta:

E' approvato, con i relativi allegati A, B, C, D ed E, l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 26 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO —
MORLINO — ROGNONI —
REVIGLIO — MARCORA —
BISAGLIA — PRETI — SCOTTI
— STAMMATI — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1980
Registro n. 29 Sanità, foglio n. 1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE LA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.

Titolo I

VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

Art. 1.

Norma generale

Agli effetti del presente regolamento, il termine « legge » senza ulteriori precisazioni, si intende riferito alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1367.

Art. 2.

Oggetto della vigilanza

Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego:

1) delle sostanze destinate all'alimentazione;

2) degli utensili da cucina e da tavola;

3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonché degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse;

4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio;

5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

Sono altresì soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria:

a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle sostanze alimentari;

b) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio delle sostanze alimentari;

c) i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari.

Art. 3.

Individuazione delle autorità sanitarie competenti

La vigilanza di cui all'art. 2 del presente regolamento è esercitata:

1) dal Ministero della sanità, attraverso i propri organi centrali, ovvero attraverso gli uffici di sanità marittima e aerea e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna;

2) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento;

3) dai comuni, o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali.

L'autorità sanitaria, per l'espletamento dei servizi di vigilanza sull'igiene degli alimenti, si avvale dell'opera del personale all'uopo posto alle proprie dipendenze, nonché in particolari circostanze, e con l'osservanza delle norme vigenti, di personale di altre amministrazioni, previa intesa con le stesse amministrazioni.

Art. 4.

Attività informativa e di coordinamento operativo delle autorità sanitarie periferiche

Spetta all'organo regionale o provinciale di cui al n. 2) del precedente art. 3, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sentito il direttore del competente istituto incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella produzione e nel commercio dei prodotti agrari:

1) coordinare la vigilanza di cui all'art. 2 del presente regolamento, attuando unità di interventi e di criteri nelle ispezioni, nel prelievo dei campioni e nelle denunce;

2) formulare proposte o suggerimenti di ordine tecnico al Ministero della sanità sulla base dei prelievi effettuati in occasione di interventi di competenza;

3) segnalare al Ministero della sanità nuove forme di infrazioni riscontrate nell'ambito della vigilanza.

Art. 5.

Ambito della vigilanza operativa

Gli organi di vigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento, salvo quanto previsto al successivo art. 12, possono procedere in qualsiasi momento ad ispezioni o prelievi di campioni negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita, negli alberghi, ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi, nonché nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa, ed in genere ovunque si distribuiscono a qualsiasi titolo per il consumo e si smerciano sostanze alimentari.

La vigilanza si esercita altresì sulle merci, sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonché al loro arrivo a destinazione.

Nel caso di trasporti aerei, ferroviari e navali, le operazioni di ispezione o prelievamento si effettuano con l'assistenza del vettore negli impianti di partenza e di arrivo.

A tale scopo il personale delle amministrazioni ferroviarie nonché quello delle imprese di navigazione marittima, aerea, lacunale e fluviale e di trasporto stradale non può impedire le ispezioni ed i prelievi di campioni ritenuti necessari dagli organi di vigilanza né può condizionarne l'esecuzione ad una preventiva autorizzazione amministrativa.

Art. 6.

Modalità e norme di prelievamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica

Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, nonché dal successivo art. 9, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalità stabilite dall'allegato A del presente regolamento.

Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di prelievamento, dei motivi che vi hanno ostato.

Art. 7.

Contrassegni di identificazione dei singoli campioni

Ciascuno dei campioni di cui al precedente art. 6 deve essere costituito di cinque parti equivalenti, ciascuna delle quali deve essere chiusa e sigillata, preferibilmente con piombini e con suggello recante impressa la dicitura dell'ufficio che ha disposto il prelievo.

Il responsabile dell'esercizio od un suo rappresentante, o il detentore della merce, ha facoltà di apporvi un proprio timbro o sigillo e di ciò si deve far menzione nel verbale di prelievamento di cui al successivo art. 15.

Su ognuna delle parti costituenti il campione deve figurare, oltre all'intestazione dell'ufficio che ha disposto il prelievo, la data del prelievo, la natura della merce prelevata, il numero del verbale di prelievamento, nonché la firma di chi esegue il prelievo e del responsabile dell'esercizio o di un suo rappresentante o del detentore della merce.

Ove questi ultimi dovessero rifiutarsi di firmare, del fatto deve farsi menzione nel verbale di prelievamento.

Le indicazioni previste dal terzo comma del presente articolo possono essere riportate anche su di un cartellino assicurato al campione, o alle parti equivalenti che lo compongono, in modo da impedirne il distacco.

Art. 8.

Prelevamenti di campioni dalle grandi partite

Per eseguire il controllo di grandi partite di prodotti giacenti presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare campioni sufficientemente rappresentativi, idonei ad accertare i requisiti dell'intera partita.

Con le procedure dell'art. 21 della legge, possono essere stabiliti i piani di prelievamento dei campioni.

Art. 9.

Adeguamento alle direttive della Comunità economica europea

Fatte salve le competenze stabilite da leggi e regolamenti speciali, il Ministro della sanità, in applicazione di direttive comunitarie, può, con proprio decreto, apportare modifiche agli allegati al presente regolamento per quanto attiene al prelievo dei campioni.

Art. 10.

Prelevamento e conservazione di campioni di sostanze di particolare natura

Nel caso di sostanze alimentari, delle quali si debba controllare il contenuto di umidità, e di prodotti che per la loro natura, se posti in recipienti a chiusura ermetica siano soggetti ad alterazione, si applicano le speciali norme di prelievamento di cui all'allegato A, paragrafo 4, del presente regolamento.

Il Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui all'art. 21 della legge, determina, con proprio decreto, le modalità di trasporto e conservazione dei campioni di sostanze alimentari da sottoporre a controlli chimici che, per la loro natura, sono soggette a subire alterazioni o variazioni dello stato in cui si trovano all'atto del prelievo.

Art. 11.

Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari

Nel caso di sostanze alimentari nazionali o nazionalizzate contenute in carri ed altri mezzi di trasporto, gli incaricati della vigilanza chiedono l'intervento del vettore, nella persona del rappresentante in loco, ed alla sua presenza provvedono a rimuovere gli eventuali sigilli, ad effettuare le operazioni di prelievo con relativo verbale, nonché ad apporre nuovi sigilli al carro e ad altro mezzo di trasporto.

Art. 12.

Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari sotto vincolo doganale o «allo stato estero».

Nel caso di trasporto sotto vincolo doganale, le operazioni di ispezione e prelievamento di campioni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per gli alimenti di origine animale e per le sostanze soggette a controlli fitopatologici, si effettuano d'intesa con la dogana, che procede ai prescritti controlli sulle merci oggetto del trasporto. Il vettore od il suo rappresentante in loco assiste alle operazioni e controfirma il verbale di prelievamento, trattenendone una copia. Altra copia viene trasmessa al mittente ed una al destinatario a cura degli incaricati della vigilanza.

Nel caso di sostanze alimentari «allo stato estero» il competente organo della vigilanza sanitaria — previo accertamento di tale condizione da parte delle competenti autorità doganali — può accedere agli spazi doganali, effettuando le operazioni di ispezione e campionamento in collaborazione con il personale del Ministero delle finanze e con l'assistenza del vettore o del suo rappresentante in loco.

Nei due casi suddetti le operazioni di ispezione e di campionamento possono essere effettuate, con le medesime garanzie, presso le imprese destinatarie, se le merci sono importate con la procedura semplificata, a termini degli articoli 232 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 13.

Prelevamento di campioni destinati ad analisi e controlli speciali

I campioni da sottoporre ad analisi microbiologiche, parasitologiche e ad altri particolari controlli ed accertamenti, che per la loro natura e il loro scopo esigano speciali modalità di prelievamento, debbono essere prelevati dal personale tecnico appositamente incaricato dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 14.

Prelevamento dei campioni destinati alla determinazione delle cariche microbiche

Con le ordinanze previste dall'art. 5, lettera c), della legge e dall'art. 69 del presente regolamento, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, nel determinare i limiti delle cariche microbiche, stabilisce altresì i criteri di campionamento delle varie sostanze alimentari e le modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, nonché i relativi metodi di analisi.

Art. 15.

Verbale di prelievamento

Il verbale di prelievamento da compilarsi in esecuzione dei precedenti articoli deve contenere:

- a) il numero d'ordine per ciascun prelievo;
- b) la data, l'ora e il luogo del prelievo;
- c) le generalità e la qualifica della o delle persone che eseguono il prelievo;
- d) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento, deposito od esercizio in cui è stato eseguito il prelievo, nonché le generalità della persona che ha assistito al prelievo della merce in qualità di titolare dell'impresa, di rappresentante o di detentore della merce;
- e) l'indicazione della natura della merce, la descrizione delle condizioni ambientali di conservazione e le indicazioni con cui è posta in vendita, o le diciture apposte sulle etichette e la dichiarazione se la merce è posta in vendita sfusa o in contenitori originali, con particolare cenno all'eventuale originalità ed integrità delle confezioni;
- f) le modalità seguite nel prelievo;
- g) la dichiarazione del prelevatore o dei prelevatori dalla quale risulti se si è proceduto o meno all'eventuale sequestro della merce da cui è prelevato il campione;
- h) la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo rappresentante o il detentore ha trattenuto una copia del verbale e un campione;
- i) la dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza dell'interessato — titolare dell'impresa, rappresentante o detentore — e che è stato sottoscritto anche dal medesimo, o che lo stesso si è rifiutato di sottoscriverlo;

l) la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante, o del detentore della merce;

m) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa o del rappresentante o del detentore sul nome e residenza del fornitore della merce e sulla data della consegna della merce medesima;

n) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa, del rappresentante o del detentore sulle aggiunte o manipolazioni subite dalla merce dopo il ricevimento della stessa;

o) la specifica indicazione della merce eventualmente sequestrata, oggetto del prelievo;

p) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se fatte dal titolare dell'impresa, dal rappresentante o dal detentore;

q) l'eventuale peso lordo riportato sul campione;

r) l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all'atto del prelievo.

Il verbale viene redatto in quattro esemplari, tre dei quali vengono inviati al laboratorio che eseguirà gli accertamenti, mentre un quarto esemplare viene rilasciato all'interessato o a chi lo rappresenta.

In caso di prelievo di campioni di prodotti confezionati, dovrà essere redatto un quinto esemplare del verbale di prelievo che verrà spedito senza ritardo all'impresa produttrice, con lettera raccomandata a carico di quest'ultima.

Il laboratorio di analisi trattiene un esemplare del verbale e rimette gli altri all'autorità sanitaria che ha disposto il prelievo.

Art. 16.

Destinazione del campione

Una delle parti del campione prelevato a norma dei precedenti articoli viene consegnata, al momento del prelievo, al responsabile dell'esercizio o ad un suo rappresentante o al detentore della merce, escluso l'eventuale vettore, sempre che non trattasi di spedizioniere doganale rappresentante del proprietario della merce ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Le altre, insieme al verbale di prelievamento, vengono inviate per le analisi nel più breve tempo possibile al laboratorio pubblico competente per territorio o ad altro laboratorio autorizzato allo scopo ai sensi dell'art. 1 della legge. Una di tali parti è utilizzata per l'analisi di prima istanza, un'altra è destinata all'eventuale analisi di revisione e deve essere conservata per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato; ed un'altra parte infine rimane di riserva per eventuali perizie ordinate dall'autorità giudiziaria.

In caso di prodotti confezionati, una parte del campione sarà messa a disposizione dell'impresa produttrice, per la durata di sessanta giorni, presso il laboratorio di cui al precedente comma.

Nel caso previsto dal precedente art. 11, una parte del campione viene tenuta presso il laboratorio di analisi competente, a disposizione del mittente per la durata di sessanta giorni.

Art. 17.

Autorizzazione di analisi presso laboratori diversi

Con riguardo alle attività di controllo e di vigilanza di rispettiva pertinenza, il Ministro della sanità e le autorità di cui all'art. 3, comma primo, n. 2), del presente regolamento, possono affidare a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 della legge, gli accertamenti anche ad istituti e laboratori pubblici diversi da quelli pubblici ordinariamente competenti, previa valutazione della idoneità tecnica degli stessi a svolgere tale funzione.

Art. 18.

Comunicazione dei reperti analitici

Non appena accertata, con l'esito delle analisi, la non conformità delle sostanze alle disposizioni di legge, il capo del laboratorio trasmette il certificato all'autorità sanitaria competente, unendovi il verbale di prelievamento. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette all'esercente e ad altri eventuali interessati e, ove l'analisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore, copia del certificato di analisi comunicando anche la metodica seguita, ai fini delle garanzie di difesa di cui agli articoli 304, 304-bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale.

Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge, l'autorità sanitaria di cui all'art. 3 del presente regolamento procede alla denuncia all'autorità giudiziaria, senza attendere il termine previsto per la presentazione della istanza di revisione di analisi dandone contestuale comunicazione al Ministero della sanità.

Nel caso in cui il risultato delle analisi non abbia messo in evidenza irregolarità, ciò deve essere comunicato all'autorità sanitaria che ha disposto il prelievo, affinché faccia le conseguenti comunicazioni all'esercente e, ove l'analisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore.

In caso di mera irregolarità formale rilevabile dall'esame dell'etichetta o della confezione dei prodotti prelevati, l'autorità sanitaria ha facoltà di non richiedere l'analisi dei campioni.

Art. 19.

Istanza di revisione di analisi

L'istanza di revisione di analisi di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge, è diretta all'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 2), del presente regolamento.

Qualora l'istanza di revisione riguardi analisi disposte dai medici o veterinari preposti rispettivamente agli uffici di sanità marittima e aerea e agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, la stessa deve essere rivolta al titolare del servizio.

Le istanze di cui ai precedenti commi debbono indicare il numero e la data del verbale di prelevamento e contenere l'eventuale nomina di un difensore di fiducia.

All'istanza deve essere allegata la quietanza del deposito provvisorio effettuato presso la tesoreria provinciale per spese di analisi, nella misura di lire cinquantamila per ogni voce elencata nell'allegato A, paragrafo 1, del presente regolamento e a disposizione dell'Istituto superiore di sanità.

L'esito della revisione sarà comunicato agli interessati, senza ritardo, a cura dell'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Nel caso in cui la revisione non confermi le conclusioni dell'analisi di prima istanza, la quietanza della somma versata deve essere restituita ai fini del rimborso del deposito provvisorio; nel caso di conferma, la somma viene versata sull'apposito capitolo di bilancio dell'Istituto superiore di sanità, dopo la condanna definitiva o la oblazione.

Nella procedura di revisione di analisi si applicano, in quanto compatibili, le garanzie stabilite per gli atti peritali dagli articoli 304, 304-bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale.

Art. 20.

Sequestro ed eventuale distruzione di sostanze destinate all'alimentazione

Salvo quanto previsto da leggi o regolamenti speciali, il sequestro previsto dall'art. 1, primo comma, della legge, viene disposto, ove risulti necessario per la tutela della salute pubblica, dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. In caso di necessità ed urgenza può procedere al sequestro anche il personale di cui all'ultimo comma del predetto art. 3, salvo conferma, nel termine di 48 ore, da parte della autorità sanitaria.

Quando sussista grave ed imminente pericolo di danno alla salute pubblica, la merce sequestrata deve essere immediatamente distrutta, dopo che dalla stessa merce sia stato effettuato il prelevamento dei campioni. La distruzione, salvo quanto stabilito da norme particolari, viene disposta dall'autorità sanitaria di cui al n. 2) del precedente art. 3.

Salvo che l'autorità sanitaria non disponga diversamente, la merce sequestrata è affidata in custodia, in quanto possibile, al proprietario o detentore, che è anche responsabile della sua corretta conservazione.

Dell'operazione di sequestro deve essere compilato motivato e circostanziato verbale, da redigersi in più copie, delle quali una viene trattenuta dall'autorità sanitaria, una viene rilasciata al detentore, le altre vengono trasmesse, con raccomandata a carico al produttore della merce e ad altri eventuali corresponsabili.

I soggetti di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla data di ricezione del verbale di sequestro, possono far pervenire le proprie deduzioni scritte, ed eventuali istanze di dissequestro, all'autorità sanitaria competente.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, ed acquisito il referto d'analisi sui campioni prelevati, l'autorità sanitaria competente ordina il dissequestro della merce che sia risultata conforme alle norme vigenti.

In caso contrario, l'autorità sanitaria ne accerta la commestibilità, facendo ricorso, ove occorra, ad ulteriori specifiche indagini di laboratorio. Dell'esito dell'indagine è immediatamente informato il procuratore della Repubblica o il pretore competente, per i successivi provvedimenti.

Art. 21.

Destinazione ad impieghi non alimentari delle sostanze alimentari non commestibili

Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente, qualora la merce risulti non commestibile ma idonea ad altra destinazione od a trasformazione industriale per scopi diversi da quelli dell'alimentazione umana, l'autorità sanitaria competente di cui all'art. 3 del presente regolamento, può dichiarare consentita tale destinazione o trasformazione, che dovrà avvenire sotto il controllo degli organi di vigilanza e con l'osservanza delle prescrizioni impartite.

Prima che si proceda alla destinazione o trasformazione prevista nel precedente comma, la predetta autorità sanitaria informa il procuratore della Repubblica o il pretore competente, per gli eventuali provvedimenti necessari per il processo penale.

Art. 22.

Provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di stabilimenti ed esercizi

I provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva degli stabilimenti ed esercizi, previsti dall'art. 15 della legge, sono adottati con particolare riguardo allo stato di pericolo per la salute pubblica derivante dalla non igienicità delle operazioni di lavorazione o deposito, ovvero dalla natura o condizione delle sostanze prodotte o poste in vendita.

Qualora ricorrano gli estremi per l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al precedente comma, e non sussista grave ed imminente pericolo per la salute pubblica, l'autorità sanitaria di cui al n. 2) dell'art. 3 del presente regolamento comunica all'interessato i fatti accertati, assegnandogli un termine, non superiore a dieci giorni, per fornire eventuali chiarimenti.

Il provvedimento di chiusura definitiva non preclude la possibilità di autorizzazione di un nuovo esercizio.

Art. 23.

Sospensione dei provvedimenti di chiusura e nomina di un commissario

Quando nel ruolo generale della pretura o, a seconda della competenza, della procura della Repubblica presso il tribunale, viene iscritto il carico pendente nei confronti del denunciato, l'autorità sanitaria competente di cui al n. 2) dell'art. 3 del presente regolamento, può sospendere — ai sensi dell'art. 14 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 — il provvedimento di chiusura temporanea di uno stabilimento o laboratorio di produzione o di un esercizio di vendita di sostanze alimentari, adottato ai sensi dell'art. 15 della legge, nominando un commissario per la vigilanza permanente sull'osservanza della disciplina igienico-sanitaria nell'ambito dell'attività svolta dal laboratorio o stabilimento o esercizio.

Le mansioni di commissario non possono essere affidate al personale che svolge l'attività di vigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 24.

Compiti del commissario per la vigilanza

Il commissario di cui all'articolo precedente:

1) deve risiedere nell'ambito della provincia nella quale ha sede lo stabilimento, deposito o esercizio e deve possedere le capacità tecnico-scientifiche richieste dal tipo di attività dello stabilimento o dell'esercizio;

2) assume la responsabilità dell'igiene delle lavorazioni effettuate anche per quanto riguarda i procedimenti tecnologici;

3) ha diritto ad un compenso forfettario a carico del titolare dello stabilimento o esercizio, da stabilirsi di volta in volta con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alla potenzialità dello stabilimento o esercizio, alla sua produzione durante il periodo di gestione commissariale e all'impegno richiesto dalla vigilanza.

Tale compenso, comprensivo di qualsiasi indennità o rimborso, non può in alcun caso superare la somma di lire tremila giornaliere; è, tuttavia, dovuta una indennità di missione per gli spostamenti fuori comune, corrispondente a quella degli impiegati dello Stato di qualifica pari al parametro 387.

Il predetto compenso viene liquidato e pagato alla scadenza dell'incarico, od anche in corso di gestione quando questa si protragga per oltre un mese.

La nomina del commissario può essere revocata in ogni momento con provvedimento motivato. Il commissario cessa comunque dall'incarico allo scadere del periodo di chiusura dello stabilimento, od esercizio, che era stato fissato dall'autorità sanitaria competente nel provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 15 della legge, ovvero quando sia intervenuta sentenza di proscioglimento.

In caso di necessità, di cui peraltro deve essere fatta menzione nelle premesse del decreto di nomina del commissario, si può prescindere dal requisito della residenza previsto al n. 1) del presente articolo.

Titolo II

AUTORIZZAZIONI SANITARIE

Art. 25.

Autorizzazioni sanitarie per stabilimenti e laboratori di produzione e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari

E' soggetto ad autorizzazione sanitaria l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari.

Salvi i casi in cui la legge, nonché leggi e regolamenti speciali, ne prevedano il rilascio da parte del Ministro della sanità, l'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata:

a) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, nel caso di laboratori e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze alimentari di origine vegetale e nei casi previsti in deroga alla successiva lettera b);

b) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, nel caso di impianti di macellazione e di laboratori e stabilimenti per la produzione, la preparazione e il confezionamento delle sostanze alimentari di origine animale, o miste di origine prevalentemente animale, ad eccezione degli stabilimenti che trattano latte e prodotti derivati, sostanze alimentari miste di origine prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario;

c) dal comune, o consorzio di comuni, attraverso le unità sanitarie locali, nel caso di depositi all'ingrosso di alimenti di origine vegetale e animale e nel caso di piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande.

Art. 26.

Modalità di inoltrare delle richieste di autorizzazione

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente debbono contenere:

a) il nome e la ragione sociale e la sede dell'impresa;

b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso;

c) l'indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito;

d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgano ad identificare l'impresa;

e) l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni;

f) l'indicazione del presumibile termine di approntamento dello stabilimento o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso.

Le domande debbono, inoltre, essere corredate:

1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non superiore a 1:500. In casi particolari potranno essere richieste piante più dettagliate;

2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;

3) dall'indicazione relativa all'impianto di approvvigionamento idrico, alla idoneità della rete di distribuzione, nonché dalla documentazione sulla potabilità dell'acqua, qualora non si tratti di acquedotti pubblici;

4) dall'indicazione relativa all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, ai mezzi impiegati per la depurazione delle acque;

5) dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, nonché dalla documentazione di tali sistemi, ove richiesta;

6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.

I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dall'obbligo di produrre le dichiarazioni previste dalle lettere d) ed e) del primo comma e dai punti 3) e 6) del secondo comma del presente articolo.

I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, concernente norme sull'igiene del lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche prescritte dalla suddetta norma.

Art. 27.

Rilascio delle autorizzazioni

L'autorità sanitaria competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'interessato di avvenuto approntamento dei locali e degli impianti destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di sostanze alimentari, rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge, previo accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di leggi e regolamenti speciali.

L'autorizzazione di cui al comma precedente deve contenere:

a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;

b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento o laboratorio di produzione, preparazione, confezionamento, o del deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari;

c) l'indicazione delle sostanze alimentari di cui è autorizzata la produzione, preparazione, confezionamento e detenzione;

d) la dichiarazione di rispondenza dei locali e degli impianti ai requisiti igienico-sanitari prescritti;

e) l'indicazione degli eventuali marchi depositati e degli estremi relativi al deposito degli stessi;

f) le altre indicazioni e condizioni ritenute necessarie al fine di assicurare che le sostanze prodotte siano idonee, sotto il profilo igienico-sanitario.

L'impresa titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione all'autorità sanitaria competente di eventuali variazioni degli elementi di cui alle lettere a) ed e) del precedente comma. Nel caso di variazione degli elementi di cui alla lettera e) l'impresa interessata dovrà darne comunicazione all'autorità sanitaria competente dopo l'avvenuta registrazione e prima del loro impiego. La variazione degli elementi di cui alle lettere a) ed e) comporta l'aggiornamento da parte dell'autorità sanitaria competente, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.

Qualora l'impresa titolare dell'autorizzazione intenda variare taluno degli elementi di cui alle lettere b) e c), o apportare modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d), deve darne preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente.

La variazione degli elementi di cui alle lettere b) e c) comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

Le modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera d) possono essere effettuate previo nulla osta dell'autorità sanitaria competente, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa interessata. Qualora, trascorso il predetto termine, l'autorità sanitaria non si sia pronunciata, almeno in via interlocutoria, il nulla osta si intende concesso.

L'autorità sanitaria competente annota su apposito registro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate, le variazioni intervenute e gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.

Art. 28.

Requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento

L'autorità sanitaria competente deve accertare che gli stabilimenti e i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di cui all'art. 25, fatti salvi i requisiti stabiliti da leggi o regolamenti speciali, siano provvisti di locali distinti e separati:

a) per il deposito delle materie prime;

b) per la produzione, preparazione e confezionamento delle sostanze destinate all'alimentazione;

c) per il deposito dei prodotti finiti;

d) per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione.

I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo ed alle caratteristiche dello stabilimento e del prodotto o dei prodotti finiti, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità dei prodotti in lavorazione.

Tutti i locali ai quali si può accedere dall'interno dello stabilimento o del laboratorio, ivi compresi i locali adibiti ad abitazione od uffici, sono soggetti ad accertamento dei requisiti igienico-sanitari.

Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita al dettaglio per il consumo è obbligatorio che le lavorazioni avvengano in banchi diversi da quelli di vendita, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità dei prodotti.

L'autorità sanitaria può consentire in particolari casi, anche in relazione alle esigenze tecnologiche del processo produttivo, che i locali di cui alle lettere a), b), c) e d) siano riuniti in un unico locale di adeguata ampiezza.

L'autorità sanitaria deve inoltre accertare che i predetti locali siano:

1) costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia;

2) sufficientemente ampi, cioè tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale;

3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico-sanitario, con valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione; aerabili — naturalmente o artificialmente — sia per prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per evitare lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione — naturale o artificiale — tale da prevenire, in ogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari;

4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano, in rapporto al tipo della lavorazione che viene effettuata, facilmente lavabili e disinfettabili;

5) muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, ed altri animali od insetti;

6) adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, secondo quanto indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di autorizzazione.

Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i formaggi ed i salumi, nonché i vini, gli aceti, i liquori e le acquaviti, l'autorità sanitaria competente potrà prescrivere requisiti diversi da quelli di cui ai precedenti punti 3) e 4) limitatamente ai locali di conservazione, di stagionatura e di invecchiamento.

Per i depositi di cereali e di prodotti ortofrutticoli non trasformati potrà derogarsi a quanto previsto dal precedente n. 4).

Gli stabilimenti e laboratori di produzione devono essere inoltre provvisti:

a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la facile, rapida e completa pulizia.

Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari nelle varie fasi della produzione, preparazione e confezionamento, debbono essere in materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge e relativi decreti di attuazione;

b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di refrigerazione idonee alla sosta delle materie prime o dei prodotti finiti, qualora la natura ed il tipo di lavorazione degli stessi lo renda necessario;

c) di acqua potabile in quantità sufficiente allo scopo.

Ove non sia disponibile una quantità sufficiente di acqua potabile si può ricorrere ad acqua con caratteristiche chimico-fisiche diverse, ma in ogni caso corrispondenti ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. E' vietata l'utilizzazione di tali acque non potabili nel ciclo di lavorazione delle sostanze alimentari e nella pulizia degli impianti, delle attrezzature e degli utensili destinati a venire a contatto con tali sostanze, salvo quanto previsto al successivo art. 29.

L'autorità sanitaria accerterà che le reti di distribuzione interna delle acque potabili e non potabili siano nettamente separate, indipendenti e riconoscibili, in modo da evitare possibilità di miscelazione;

d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie non comunicanti direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari.

I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante dotato di porta a chiusura automatica, debbono avere pareti e pavimenti costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile.

Ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere previsto un numero di lavabi, con comando non manuale dell'erogazione dell'acqua, facilmente raggiungibili dal luogo di lavorazione.

I gabinetti debbono essere in numero adeguato al personale addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente in quantità sufficiente e forniti di vaso a caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando non manuale (a pedale o con altri accorgimenti tecnici), con distributori di sapone liquido od in polvere e con asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabili da cestinare dopo l'uso.

Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro.

Le docce debbono essere di numero adeguato a seconda del tipo di lavorazione ed al numero di persone addette alla lavorazione;

e) di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti alle esigenze dell'igiene sia per lo smaltimento delle acque di rifiuto industriale e delle acque luride, sia dei rifiuti solidi che debbono essere rimossi al più presto dalle aree e dai locali di lavorazione e confezionamento;

f) di contenitori di rifiuti e immondizie, e, ove necessario, di inceneritori od altri mezzi atti ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti stessi, posti a congrua distanza dai locali di lavorazione in aree opportunamente protette.

I laboratori di produzione, preparazione e confezionamento annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate prevalentemente ad essere vendute nei predetti esercizi, ancorché muniti di attrezzature, impianti ed utensili in conformità alle prescrizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene, devono adeguarsi alle disposizioni del presente articolo, in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta accertate di volta in volta dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 25.

Art. 29.

Norme igieniche per i locali e gli impianti

I locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili di cui agli articoli precedenti, debbono essere mantenuti nelle condizioni richieste dall'igiene mediante operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia. Essi, dopo l'impiego di soluzioni detergenti e disinfettanti, e prima della utilizzazione, debbono essere lavati abbondantemente con acqua potabile per assicurare l'eliminazione di ogni residuo.

La corrispondenza delle acque impiegate negli stabilimenti e laboratori, non provenienti dai pubblici acquedotti, ai requisiti previsti dall'art. 28 del presente regolamento deve essere accertata dall'autorità sanitaria competente mediante periodici controlli, eseguiti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Per le particolari esigenze e le caratteristiche di taluni settori della produzione, in caso di insufficiente disponibilità di acqua potabile, può essere ammesso l'uso di altra acqua, ma comunque rispondente ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili. Tale acqua potrà essere utilizzata anche oltre i limiti di impiego di cui al precedente art. 28 previa autorizzazione della competente autorità sanitaria.

La stessa autorità sanitaria potrà esonerare da tali obblighi per le lavorazioni in cui, a causa di particolari necessità tecnologiche, possa essere giustificato l'impiego di acque non rispondenti ai requisiti di cui sopra, purché il procedimento tecnologico assicuri in ogni caso l'assoluta salubrità del prodotto finito.

Nei locali di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo precedente è consentita la detenzione di sostanze il cui impiego è determinato da esigenze di manutenzione, disinfezione e disinfestazione degli impianti e dei locali, nei quantitativi ragionevolmente necessari per tali usi e sempreché disposizioni speciali non ne vietino l'uso e la detenzione.

Le materie coloranti, gli additivi ed i coadiuvanti tecnologici debbono essere custoditi in depositi separati da quelli destinati alla custodia delle sostanze chimiche e degli utensili usati per la pulizia e disinfezione.

Art. 30.

Requisiti dei depositi all'ingrosso

I depositi all'ingrosso debbono possedere caratteristiche di costruzione nonché impianti ed attrezzature tali da soddisfare le esigenze di una buona conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei prodotti in deposito.

Ai depositi suddetti si estendono, in quanto ricorrano le condizioni per la loro applicabilità le disposizioni di cui al precedente art. 28.

Art. 31.

Requisiti degli esercizi di vendita e di somministrazione di sostanze alimentari e bevande

Gli spacci di vendita ed i banchi di generi alimentari debbono essere forniti, sia nelle mostre che negli eventuali depositi, di mezzi idonei ad una adeguata conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche.

Nei pubblici esercizi e nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa, i locali destinati a cucina e magazzini, nonché gli impianti ed i servizi, debbono essere riconosciuti idonei a norma dell'art. 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112. Le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature ed i materiali che comunque sono destinati a venire a contatto con gli alimenti debbono essere conformi alle norme vigenti.

Le norme particolari concernenti l'igiene degli spacci, delle mense, delle trattorie e degli altri esercizi pubblici nei quali vengono manipolate e somministrate sostanze alimentari, sono stabilite dai regolamenti comunali d'igiene.

I regolamenti medesimi fissano altresì i requisiti igienici necessari per la vendita promiscua di alimenti.

La vendita ambulante di sostanze alimentari, ove non espressamente vietata dalle norme vigenti, deve essere effettuata con mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze alimentari, in rapporto alla loro natura od alle loro caratteristiche.

Gli alimenti deperibili con copertura, o farciti con panna e crema a base di uova e latte (crema pasticciera), yogurt nei vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare, debbono essere conservati a temperatura non superiore a +4°C.

Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti pronti, snacks, polli, etc.) debbono essere conservati da +60°C a +65°C.

Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrostiti, roast-beef, etc.), e le paste alimentari fresche con ripieno debbono essere conservati a temperatura non superiore a +10°C.

Art. 32.

Distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande

I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

1) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;

2) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;

3) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;

4) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione: delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a +4°C;

delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non superiore a -18°C;

delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di +65°C, o comunque non inferiore a +60°C, ed avere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti;

5) essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;

6) avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni.

Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda, si deve provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria frequenza.

Della installazione dei suddetti distributori deve essere data comunicazione scritta all'autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento.

Art. 33.

Requisiti delle sostanze alimentari e delle bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici o semiautomatici

Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici o semiautomatici debbono:

1) essere prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del presente regolamento;

2) corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

Le imprese responsabili della vendita di sostanze alimentari a mezzo di distributori automatici e semiautomatici sono tenute ad accertarsi che le stesse corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

Sui distributori automatici o semiautomatici debbono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 64 del presente regolamento, nonché l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi e coloranti, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 34.

Idoneità sanitaria del personale addetto al rifornimento dei distributori

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del presente regolamento.

Art. 35.

Mezzi di lotta contro gli insetti e gli animali nocivi

Nei locali di cui all'art. 2, lettera a), del presente regolamento debbono essere attuati efficaci mezzi di lotta e di precauzione contro gli insetti, i roditori ed altri animali nocivi.

Tali mezzi non debbono costituire pericolo di danno anche indiretto per l'uomo, a causa di contaminazione delle sostanze alimentari.

Art. 36.

Sostanze alimentari deperibili in deposito in stato di alterazione

Le sostanze alimentari deperibili che si trovino in stato di alterazione non possono essere tenute in deposito. Tuttavia, qualora sia dimostrabile l'impegno del fornitore al loro ritiro, ovvero l'assolvimento degli obblighi previsti da disposizioni speciali in materia, tali sostanze debbono essere tenute in locali, o parti di locali, separati da quelli di conservazione delle sostanze alimentari, destinate alla vendita o somministrazione.

Le suddette sostanze debbono essere contraddistinte da cartelli indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore.

Titolo III

IGIENE E SANITÀ DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PRODUZIONE, MANIPOLAZIONE E VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI E ALLE OPERAZIONI DI TRASPORTO.

Art. 37.

Libretto di idoneità sanitaria

Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari — ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso — destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente

regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.

Il libretto di idoneità sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validità un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro.

Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza, attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità sanitaria.

Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato. L'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica.

Art. 38.

Vaccinazioni del personale

Il personale di cui all'articolo precedente deve essere sottoposto alla vaccinazione antitifico-paratifico, nonché ad ogni altro trattamento di profilassi che sia ritenuto necessario dall'autorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica.

Art. 39.

Accertamenti sanitari preventivi

Le visite mediche per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, quello di rinnovo, come pure quelle eseguite nell'ambito dell'attività di controllo, sono effettuate dai medici in servizio presso le unità sanitarie locali.

Per le indagini e gli accertamenti microbiologici, sierologici, radiologici e per ogni altro accertamento ritenuto necessario a completamento della visita per il rilascio del libretto e di quello successivo di rinnovo o controllo, l'autorità sanitaria competente si avvale dei servizi sanitari comunali o provinciali, che sono tenuti ad eseguire gli accertamenti e le indagini richieste o a verificarne i risultati.

Art. 40.

Caratteristiche del libretto di idoneità sanitaria

Il libretto di idoneità sanitaria, redatto secondo il modello E allegato al presente regolamento, viene distribuito gratuitamente entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nel libretto debbono essere annotati:

a) la data e i risultati della prima visita di accertamento e delle indagini complementari a tale scopo eseguite;

b) la data e i risultati delle visite mediche di controllo o per il rinnovo del libretto nonché delle relative indagini complementari;

c) la data delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative praticate, il tipo di vaccino usato, la via di somministrazione e le eventuali reazioni.

Art. 41.

Prescrizioni supplementari e garanzie richieste in caso di malattia del personale

I libretti di idoneità sanitaria del personale debbono essere conservati sul posto di lavoro a cura del titolare o conduttore dell'esercizio, il quale ha altresì l'obbligo di presentarli ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I titolari o conduttori dell'esercizio hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'autorità sanitaria i casi sospetti di malattie infettive e contagiose del personale dipendente per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenziali, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività lavorativa.

I titolari o conduttori dell'esercizio hanno altresì l'obbligo di richiedere al personale assentatosi per causa di malattia per oltre cinque giorni il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. A tal fine, i medici curanti od i medici di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono tenuti a rilasciare l'attestazione sopra richiesta.

Art. 42.

Igiene, abbigliamento e pulizia del personale

Negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale di cui al primo comma dell'art. 37 deve indossare tute o sopravvesti di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano la capigliatura.

Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari negli esercizi di vendita deve indossare adeguata giacca o sopravveste di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura.

Le tute, le giacche, le sopravvesti e i copricapo debbono essere tenuti puliti; inoltre, il personale deve curare la pulizia della propria persona e in particolare delle mani e deve eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto.

L'autorità sanitaria può disporre particolari misure per determinate lavorazioni ed in casi specifici.

Art. 43.

Idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in generale

Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali.

E' fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in maniera tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.

E' vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento.

Ai fini e secondo la procedura del presente regolamento, l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria sui mezzi di trasporto in circolazione sulla rete dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato al servizio sanitario dell'amministrazione medesima.

Art. 44.

Autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre

Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria:

a) le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;

b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;

c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

L'autorizzazione viene rilasciata:

1) dall'organo della regione, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, per le cisterne e gli altri contenitori di cui alla lettera a) e per i veicoli di cui alla lettera b);

2) dall'organo della regione, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, per i veicoli di cui alla lettera c).

Per i veicoli adibiti al trasporto nel solo ambito del territorio comunale l'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento. E' fatto salvo quanto diversamente previsto, per i trasporti di carni nell'ambito del territorio comunale, dalle disposizioni speciali del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e successive modificazioni.

La competenza territoriale al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è determinata in relazione alla residenza del proprietario del veicolo risultante dall'iscrizione al pubblico registro automobilistico.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mezzi di trasporto in circolazione sulla rete dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 45.

Presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni preventive dei mezzi adibiti al trasporto

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo debbono contenere:

- a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
- b) gli estremi d'identificazione del veicolo;
- c) l'indicazione delle sostanze alimentari al cui trasporto si intende destinare il veicolo;
- d) l'indicazione dei luoghi ove di norma l'impresa ricovera il veicolo ai fini delle operazioni di lavaggio, disinfezione e disinfestazione.

Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione della ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, sono conformi ai requisiti di legge.

Le domande relative ai veicoli già in esercizio per trasporto alimentare possono non essere corredate dalla dichiarazione di cui al comma precedente. La disposizione si estende anche ai mezzi di trasporto prodotti nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 46.

Validità o registrazione delle autorizzazioni sanitarie

L'autorizzazione, rilasciata ai sensi del precedente art. 44, è valida per due anni dalla data del rilascio.

Le autorità sanitarie annotano su apposito registro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate, le variazioni concernenti l'idoneità sanitaria delle cisterne e dei contenitori e gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.

Un elenco delle autorizzazioni revocate o non rinnovate, corredato di tutti gli elementi necessari all'identificazione del veicolo, delle cisterne o del contenitore e del luogo di abituale custodia, viene inviato semestralmente, in duplice copia, al Ministero della sanità.

Art. 47.

Mantenimento dell'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto

Il trasportatore è tenuto a mantenere il veicolo nella condizione di idoneità di cui all'art. 43 e a sospenderne l'utilizzazione in caso di inidoneità.

L'autorità sanitaria ove accerti direttamente e a mezzo degli organi di vigilanza che il veicolo non è più idoneo al trasporto delle sostanze alimentari specificate nell'autorizzazione sanitaria, provvede all'immediato ritiro dell'autorizzazione stessa, dandone notizia al comando di polizia stradale della provincia in cui è stata rilasciata.

Art. 48.

Requisiti delle cisterne e dei contenitori

Le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari debbono avere:

- 1) rivestimento interno costruito con materiale che risponda ai requisiti specifici previsti dall'art. 11 della legge e dei relativi decreti di attuazione;
- 2) serbatoio ad unico o più scomparti, costruito con pareti interne ad angoli o spigoli smussati, o raccordati in modo che le operazioni di lavaggio e disinfezione si possano eseguire agevolmente e l'acqua di lavaggio possa fuoriuscire senza ristagni;
- 3) apertura che consenta un facile accesso all'interno;
- 4) portelli con idonee guarnizioni a tenuta;
- 5) quando necessario, protezione termica e se del caso, verniciatura esterna metallizzata;
- 6) attacchi di carico e scarico ed ogni altro accessorio utilizzato per dette operazioni facilmente smontabili, in modo da poter essere sottoposti senza difficoltà al lavaggio e alla disinfezione.

Le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili debbono essere punzonati o recare un contrassegno metallico trasportabile con gli estremi dell'attestazione di idoneità.

Dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne e i contenitori debbono essere sottoposti alle operazioni di pulizia e disinfezione con mezzi idonei, seguite da lavaggio con acqua potabile.

Le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegati per il trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 44.

Copia dei verbali compilati per le infrazioni alle norme di cui sopra deve essere trasmessa all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede interferroviaria prevedano idonei requisiti igienico-sanitari, ai trasporti ferroviari si applicano le norme medesime.

Art. 49.

Requisiti dei mezzi di trasporto delle carni e dei prodotti ittici

I veicoli destinati al trasporto delle carni debbono essere a chiusura ermetica e debbono:

a) avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a contatto con le carni in materiali resistenti alla corrosione e rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con angoli e spigoli arrotondati;

b) essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti, di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento; salvo che non si tratti di carni confezionate o provviste di imballaggio.

I veicoli o mezzi adibiti al trasporto delle carni non possono essere usati per il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra merce può essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno stesso veicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in appositi contenitori.

Per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967.

Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in recipienti costruiti con materiali rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 11 della legge e dai relativi decreti di attuazione. Le trippe, in caso di trasporto promiscuo, debbono essere altresì lavate e semicotte o cotte.

I veicoli destinati al trasporto dei prodotti della pesca debbono essere a chiusura ermetica e possedere oltre ai requisiti di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo, dispositivi atti ad assicurare la raccolta dell'acqua di fusione del ghiaccio ed evitarne il ristagno sul pavimento.

Al trasporto dei prodotti della pesca si applicano le prescrizioni di cui al precedente quarto comma.

La pulizia e la disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca deve aver luogo al più presto dopo ultimato lo scarico.

Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede interferroviaria prevedano idonei requisiti igienico-sanitari, ai trasporti ferroviari si applicano le norme medesime.

Art. 50.

Idoneità igienico-sanitaria dei veicoli e dei contenitori impiegati per i trasporti di sostanze alimentari, immatricolati all'estero

Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche concordate in sede internazionale, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai veicoli ed ai contenitori provenienti dall'estero impiegati per il trasporto di sostanze alimentari.

I mezzi di trasporto di cui al comma precedente possono transitare attraverso i posti di confine dietro esibizione di attestato rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine, dal quale risulti l'idoneità igienico-sanitaria del veicolo o contenitore.

Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore, pur dettando prescrizioni specifiche analoghe a quelle previste nel presente regolamento, non preveda né consenta il rilascio dell'attestato di cui al precedente comma, l'impresa estera di trasporto può chiedere tale attestazione al Ministero della sanità che la rilascia direttamente o attraverso un organo da esso delegato previo esame comparato delle rispettive legislazioni.

Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore non stabilisca requisiti specifici di carattere igienico-sanitario, l'attestazione può essere rilasciata dal Ministero della sanità direttamente o attraverso un organo da esso delegato previo esame di documentata domanda dell'impresa estera di trasporto.

Art. 51.

Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto

Il trasporto delle sostanze alimentari elencate nell'allegato C al presente regolamento deve essere effettuato con modalità atte a garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate nell'allegato stesso.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può aggiornare con proprio decreto l'allegato di cui al precedente comma.

Art. 52.

Sostanze alimentari per cui sono prescritte, ai fini del trasporto, specifiche dichiarazioni di scorta

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto l'elenco delle sostanze alimentari per il trasporto delle quali, in considerazione di particolari esigenze di natura igienico-sanitaria, è necessario adottare le misure che seguono.

Le sostanze alimentari di cui al precedente comma devono essere accompagnate da una dichiarazione o altro documento equipollente del venditore o dello spedizioniere nella quale sono indicati:

- 1) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del venditore o dello spedizioniere;
- 2) il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede del destinatario;
- 3) la località di destinazione;
- 4) l'indicazione precisa delle sostanze alimentari trasportate ed il loro quantitativo;
- 5) la dichiarazione che le sostanze alimentari sono conformi alle norme vigenti.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e consegnata a fine viaggio al destinatario che è tenuto a conservarla per almeno trenta giorni a disposizione dei predetti organi di vigilanza.

Nei casi di tentata vendita all'ingrosso, nella dichiarazione di cui sopra sono omesse le indicazioni previste ai punti 2) e 3) e che sono sostituite dalla indicazione che la merce è destinata alla tentata vendita. L'incaricato della vendita è tenuto a comunicare entro dieci giorni al fornitore il nome o la ragione sociale, la sede, il domicilio dell'acquirente e la località di consegna o, nel caso in cui la tentata vendita non sia conclusa, delle persone alle quali è stata effettuata la consegna. Il fornitore è tenuto a conservare per almeno sessanta giorni tale comunicazione.

Art. 53.

Sequestro, durante il trasporto, di sostanze alimentari potenzialmente nocive

Qualora gli organi di vigilanza, a seguito dei controlli effettuati sui trasporti delle sostanze alimentari, rilevino che le sostanze stesse non rispondano ai requisiti della legge o di norme e regolamenti speciali e vi siano ragionevoli sospetti di pericolo per la salute pubblica, l'autorità sanitaria può disporre il sequestro delle sostanze alimentari trasportate con l'osservanza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 20 del presente regolamento.

L'eventuale trasferimento delle sostanze poste sotto sequestro deve avvenire sotto scorta sanitaria. A tal fine, l'autorità sanitaria dispone che il mezzo venga accompagnato dal personale sanitario di cui all'ultimo comma dell'art. 3, all'uopo incaricato con l'ordine di servizio di cui nel successivo comma.

Detto personale è responsabile della regolarità del trasferimento delle sostanze alimentari poste sotto sequestro e dell'ottemperanza alle norme che verranno impartite al riguardo, con speciale ordine di servizio, dall'autorità che ha disposto il sequestro ed il trasferimento delle sostanze predette.

L'ordine di servizio deve essere redatto in quattro copie, una delle quali viene rilasciata al trasportatore, una viene trattenuta dall'autorità sanitaria che ha disposto il trasferimento delle sostanze sotto scorta sanitaria e le altre vengono consegnate, all'inizio del servizio, al personale di scorta. Su queste due copie debbono essere annotati a cura del predetto personale gli eventuali inconvenienti verificatisi durante il trasferimento.

Una delle due copie, che debbono essere firmate dall'autorità sanitaria destinataria per la presa in consegna delle sostanze alimentari sequestrate, viene rilasciata al personale di scorta,

per la restituzione all'autorità sanitaria che ha disposto il servizio e la seconda viene trattenuta dall'autorità sanitaria destinataria.

L'autorità sanitaria territorialmente competente riguardo alla località di destinazione delle sostanze alimentari poste sotto sequestro verrà immediatamente informata del trasferimento delle sostanze stesse, da parte dell'autorità sanitaria che ha disposto il sequestro ed il trasferimento ed è, a sua volta, tenuta ad informare quest'ultima degli ulteriori provvedimenti adottati.

Titolo IV

IMPIEGO DI MATERIE COLORANTI
NELLA PRODUZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI

Art. 54.

Confezioni delle materie coloranti

Le materie coloranti indicate nell'elenco di cui all'art. 10 della legge, destinate ad essere impiegate nella colorazione delle sostanze alimentari, debbono essere poste in commercio in confezioni chiuse all'origine su cui debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) nome o ragione sociale e sede della ditta produttrice o confezionatrice e sede dello stabilimento di produzione o confezionamento; oppure, ove trattisi di prodotti fabbricati nello ambito della C.E.E., il nome o ragione sociale e la sede della ditta commerciale responsabile dell'immissione in commercio del prodotto, individuata in base alla legislazione dello Stato membro della C.E.E.;

b) la dicitura «colorante» da aggiungere solo alle sostanze alimentari per le quali ne è consentito l'impiego, oppure «per sostanze alimentari (uso limitato)»;

c) la denominazione dei coloranti secondo la nomenclatura indicata nell'elenco di cui al citato art. 10 della legge;

d) il peso netto.

Art. 55.

Sostanze alimentari trattate con materie coloranti

Le sostanze alimentari colorate debbono recare sulla confezione e, se vendute sfuse, sull'apposito cartello di cui all'art. 66 del presente regolamento denominante le sostanze alimentari, la dicitura: «colorato con...» seguita dalla denominazione o dalla corrispondente sigla della sostanza colorante, secondo la nomenclatura riportata nei decreti ministeriali di cui all'art. 10 della legge.

L'osservanza dell'obbligo stabilito dal comma precedente esime dall'osservanza degli obblighi concernenti l'indicazione della colorazione stabilita da altre norme regolamentari.

Art. 56.

Sostanze naturali che esplicano un effetto colorante secondario

Le disposizioni previste dagli articoli 54 e 55 del presente regolamento non si applicano alle sostanze naturali dotate di proprietà aromatiche, saporose o nutritive che esplicano un effetto colorante secondario quali la paprica, la curcuma, lo zafferano e il legno di sandalo.

L'aggiunta di tali sostanze deve essere indicata tra gli ingredienti sulla confezione o su etichetta appostavi e, nel caso di sostanze alimentari vendute sfuse, sull'apposito cartello di cui al successivo art. 66 denominante le sostanze alimentari, secondo le modalità e nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 63 del presente regolamento.

Art. 57.

Impiego di ingredienti e di semilavorati colorati nella preparazione di sostanze alimentari composte

Nella preparazione di prodotti alimentari risultanti dalla mescolanza di più sostanze possono essere impiegate sostanze colorate a norma di legge anche quando non è autorizzata la colorazione del prodotto alimentare finito, purché non si determini la colorazione di massa del prodotto stesso.

I semilavorati destinati alla preparazione di sostanze alimentari di cui è ammessa la colorazione possono essere colorati, fermo restando per essi quanto stabilito dal precedente art. 55.

Titolo V

ADDITIVI, AROMATIZZANTI, SURROGATI
O SUCCEDANEI DI SOSTANZE ALIMENTARI

Art. 58.

*Impiego di additivi chimici autorizzati
nella produzione di sostanze alimentari*

Con decreto emanato ai sensi dell'art. 22 della legge, il Ministro della sanità stabilisce apposite norme per l'impiego di additivi chimici autorizzati, in particolare per quanto riguarda le miscele degli stessi, le mescolanze di additivi chimici con diluenti e solventi, supporti, sostanze alimentari, nonché il loro impiego nei semilavorati.

Fino a quando non saranno emanate le disposizioni di cui al comma precedente e per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di impiego degli additivi chimici, si fa rinvio al decreto ministeriale del 31 marzo 1965, e successive modificazioni, in materia di disciplina di additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione di sostanze alimentari.

Art. 59.

*Autorizzazione alla produzione, al commercio
e deposito all'ingrosso di additivi chimici*

La produzione, il commercio ed il deposito all'ingrosso di additivi chimici per uso alimentare sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.

L'autorizzazione alla produzione è rilasciata dal Ministero della sanità.

Le autorizzazioni al commercio e al deposito all'ingrosso sono rilasciate, rispettivamente, dall'autorità di cui all'art. 3, comma primo, n. 2), e dall'autorità di cui all'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi vengono rilasciate previo sopralluogo inteso ad accertare l'idoneità degli impianti, delle attrezzature e dei locali all'esercizio, rispettivamente, delle attività di produzione, commercio e deposito delle sostanze alle quali si riferisce l'istanza.

Il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di additivi chimici per uso alimentare è subordinato, inoltre, alla disponibilità, da parte del richiedente, di un idoneo laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali di cui all'art. 22 della legge, per le sostanze alle quali l'istanza si riferisce, ovvero all'esistenza di una convenzione stipulata con idoneo laboratorio di analisi per il controllo periodico della produzione.

E' esentato dall'obbligo di disporre di un laboratorio, proprio o convenzionato, chi procede esclusivamente all'estrazione di olii essenziali nonché di aromi naturali dalle piante o loro parti sotto forma di infusi o distillati acquosi od idroalcolici.

Art. 60.

Domande di autorizzazione

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui all'articolo precedente debbono contenere:

- a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
- b) l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o dell'ubicazione dei locali destinati al commercio o deposito all'ingrosso degli additivi;
- c) l'indicazione degli additivi che si intende produrre, commerciare o detenere in deposito, secondo la denominazione prevista dai decreti di cui all'art. 22 della legge.

Le domande debbono, inoltre, essere corredate dalla pianta planimetrica dei locali, su scala 1:100.

Art. 61.

Indicazioni per le confezioni di additivi

Gli additivi chimici debbono essere posti in commercio in confezioni chiuse all'origine sulle quali sono riportate, salvo deroghe previste da altre norme, le seguenti indicazioni:

- a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice o confezionatrice e la sede dello stabilimento di produzione, preparazione e confezionamento; oppure, ove si tratti di prodotti fabbricati in altri Paesi della C.E.E., il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa commerciale responsabile dell'immissione in commercio del prodotto, individuato in base alla legislazione dello Stato membro della C.E.E. in cui essa risiede;

- b) la dicitura «additivo» da aggiungere solo alle sostanze alimentari per le quali ne è consentito l'impiego, oppure la dicitura «per alimenti (uso limitato)»;

- c) la indicazione del gruppo di appartenenza, seguita dalla denominazione chimica o dalla corrispondente sigla, secondo la nomenclatura riportata nei decreti di cui all'art. 22 della legge e, nel caso di miscele, anche le relative percentuali;

- d) il peso netto.

Le indicazioni di cui alla lettera c) vengono stabilite, per gli aromi, dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 22 della legge.

Art. 62.

*Indicazioni per le sostanze alimentari
trattate con additivi chimici*

Salvo quanto previsto nei decreti del Ministro della sanità, emanati ai sensi dell'art. 22 della legge, le sostanze alimentari trattate con gli additivi chimici o che, comunque li contengano, debbono recare sulla confezione o, se venduti sfusi, sull'apposito cartello di cui all'art. 66 del presente regolamento, denominante la sostanza alimentare, oltre alle indicazioni di cui all'art. 64, anche l'indicazione del gruppo funzionale di appartenenza dell'additivo (es. conservativi, antiossidanti, ecc.) seguito dalla denominazione o dalla corrispondente sigla secondo la nomenclatura riportata nei predetti decreti.

E' fatto divieto di adoperare o aggiungere denominazioni differenti da quelle con le quali gli additivi figurano nell'apposito elenco.

Le indicazioni di cui al primo comma non sono obbligatorie per i prodotti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

Art. 63.

*Disposizioni particolari per le sostanze aromatizzanti
naturali o artificiali*

Nell'autorizzazione di cui all'art. 25 del presente regolamento è compresa la facoltà di estrarre con mezzi fisici aromi naturali da parte delle imprese alimentari che utilizzano i detti aromi unicamente nella produzione degli alimenti e bevande di propria produzione. In tal caso la domanda di cui all'art. 26 del presente regolamento deve contenere anche le indicazioni previste dal precedente art. 59, quinto ed ultimo comma.

Le sostanze aromatizzanti di cui al precedente comma possono essere impiegate sia singolarmente che in miscela.

Le sostanze alimentari aromatizzate debbono riportare sulla confezione o sul cartello di cui all'art. 66, denominante la sostanza alimentare allo stato sfuso, la dicitura «aromi naturali» e/o «aromi artificiali», a caratteri leggibili e indelebili, senza obbligo di specificare la sostanza aromatizzante.

Nel caso dell'aromatizzazione complementare prevista dalle norme vigenti la dicitura «aromi naturali» non è obbligatoria per i liquori, i vini aromatizzati e le bevande disciplinate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e per le acquaviti.

Titolo VI

PRESCRIZIONI PER LE ETICHETTE DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

Art. 64.

Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari confezionate

Le sostanze alimentari poste in commercio in confezioni debbono riportare sulla confezione o su etichetta saldamente appostavi le seguenti indicazioni:

- 1) denominazione legale, ove prevista, o merceologica, che caratterizza il prodotto; nel caso di prodotti tipici regionali o esteri, anche se di produzione nazionale, che non abbiano una corrispondente denominazione italiana, è consentito riportare la denominazione originaria;

- 2) nome o ragione sociale o marchio depositato dall'impresa produttrice o dall'impresa confezionatrice;

- 3) sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento o di solo confezionamento; nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, situati in località diverse, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo di produzione e di confezionamento venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno particolare; nel caso dell'impresa che provvede alla distribuzione e vendita di sostanze alimentari prodotte da terzi per suo conto deve essere indicato anche l'indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento;

4) gli ingredienti, in ordine decrescente, determinato in base alla quantità rispettivamente ponderale o volumetrica dei singoli ingredienti impiegati, a seconda che il contenuto sia espresso in peso o volume;

5) in quantitativo netto in peso o volume espresso in base al sistema metrico decimale indicato con maggiore ed immediata evidenza rispetto a quelli impiegati per l'indicazione dei singoli ingredienti.

Salvo quanto previsto da norme speciali, ai fini della prescrizione di cui al precedente punto 5), sulle confezioni di prodotti alimentari ai quali siano stati aggiunti i liquidi di governo, l'indicazione del contenuto netto complessivo deve essere accompagnata da quella del peso del prodotto sgocciolato. Si intende per liquido di governo quello di copertura ordinariamente non destinato alla consumazione.

Le indicazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma possono essere omesse quando si tratta di confezioni di sostanze alimentari non destinate alla vendita al dettaglio purché risultino nei documenti di vendita e di consegna; dette indicazioni debbono risultare dai documenti di vendita e di consegna, anche nel caso dei prodotti alimentari non confezionati, oggetto di commercio internazionale o di scambio tra produttori e utilizzatori professionali che vengono venduti al dettaglio previa trasformazione e frazionamento. In entrambi i casi l'eventuale presenza di additivi deve risultare dai documenti di accompagnamento.

L'indicazione del peso (o volume) netto non è obbligatoria per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio a peso, purché sugli involucri sia riportata la dizione «da vendersi a peso».

La denominazione legale costituisce denuncia di ingredienti. Le indicazioni di cui al punto 1) del presente articolo debbono essere riportate di seguito, con caratteri di dimensioni uniformi.

Tutte le indicazioni obbligatorie debbono essere riportate sulla confezione o sull'etichetta in lingua italiana ed in modo ben visibile, con caratteri facilmente leggibili ed indelebili salvo quanto previsto al punto 1) del presente articolo.

Le indicazioni richieste specificamente da leggi o regolamenti speciali debbono essere riportate quando non costituiscono indicazioni equipollenti a quelle prescritte dal presente regolamento.

Gli imballaggi di qualsiasi specie, anche se comprendenti una singola unità di vendita al dettaglio e contenenti prodotti confezionati eterogenei, possono non riportare le indicazioni previste nel presente articolo, purché esse figurino sulle singole confezioni dei prodotti contenuti.

I prodotti omogenei confezionati contenuti in unico imballaggio costituente una singola unità di vendita al dettaglio possono non riportare le predette indicazioni, purché esse figurino sull'imballaggio stesso. L'indicazione del peso netto può essere riferita al contenuto complessivo della unità di vendita.

Art. 65.

Indicazione della data di confezionamento per talune sostanze alimentari

Le sostanze alimentari elencate nell'allegato B al presente regolamento, oltre alle indicazioni di cui all'articolo precedente, debbono riportare la data di confezionamento in chiaro, riferita a giorno, mese ed anno, se incluse nella sezione I, o riferita soltanto a mese ed anno, se incluse nella sezione II di tale allegato.

Art. 66.

Indicazioni obbligatorie per le sostanze alimentari sfuse o poste in vendita in confezioni non più integre

Le sostanze alimentari non confezionate vendute allo stato sfuso e quelle confezionate all'origine la cui confezione non sia più integra, debbono essere munite di apposito cartello in cui siano riportate le indicazioni di cui ai punti da 1) a 4) del primo comma dell'art. 64.

Tale cartello deve essere tenuto bene in vista, possibilmente applicato al recipiente contenente la sostanza alimentare cui si riferisce, e le varie indicazioni obbligatorie debbono figurare in lingua italiana, a caratteri ben leggibili e indelebili.

Le confezioni non superiori a g 40 possono riportare la sola indicazione del nome o ragione sociale del produttore, o il marchio depositato, sempreché sul loro contenitore figurino le indicazioni previste per i prodotti confezionati.

Art. 67.

Tolleranza di peso o volume

Nella determinazione del peso o del volume sono fatte salve le tolleranze relative al contenuto previste da leggi e regolamenti speciali per determinate sostanze, nonché quelle previste per pesi, misure, bilance e riempitrici automatiche.

Qualora in sede di analisi sia emersa una deficienza di peso o volume rispetto al dichiarato, il relativo controllo, ai fini dell'accertamento di una eventuale violazione dell'art. 8 della legge, deve essere effettuato, salvo il caso previsto al quarto comma del presente articolo, su una campionatura da prelevarsi in fabbrica o presso esercizi pubblici diversi, formata da dieci confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o volume non superiore a g 250 o ml 250, da cinque confezioni dello stesso tipo, qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiori a g 250 o ml 250, e da tre confezioni qualora si tratti di confezioni di peso o volume superiore a g 1000 o ml 1000.

L'indicazione del peso o volume netto è considerata irregolare quando il contenuto complessivo, all'atto del controllo di cui al comma precedente, risulti inferiore tenuto conto delle tolleranze previste per ciascun tipo di prodotto nella prima parte dell'allegato D al presente regolamento rispettivamente, al decuplo, quintuplo o triplo, del peso o volume indicato sulle confezioni.

Per ogni singolo recipiente il contenuto netto in peso o volume non potrà in ogni caso essere inferiore ai limiti previsti, per i vari tipi di prodotti, nella seconda parte del suddetto allegato D.

Ove a seguito dell'analisi di primo grado emerga una irregolarità nel peso o volume netto, in caso di mancata presentazione della domanda di revisione di analisi nei termini previsti oppure di conferma dei risultati dell'analisi di prima istanza, l'autorità sanitaria competente trasmette denuncia all'autorità giudiziaria.

Titolo VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 68.

Disciplina igienica degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti

Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari sono tenute a controllare la rispondenza degli stessi alle rispettive disposizioni sanitarie ed a dimostrare in ogni momento di avere provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale di oggetti di cui al precedente comma, è subordinata all'accertamento della loro idoneità allo scopo cui sono destinati.

Art. 69

Limiti di cariche microbiche negli alimenti

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprie ordinanze i limiti delle cariche microbiche di cui all'art. 5, lettera c), della legge.

Con le ordinanze vengono indicati i criteri di valutazione delle risultanze degli accertamenti microbiologici effettuati sui singoli campioni prelevati.

L'assenza dei germi patogeni nelle sostanze alimentari deve intendersi riferita a quantità determinate di prodotto che saranno all'uopo fissate con le ordinanze di cui al presente articolo.

Qualora i valori emersi dagli accertamenti microbiologici risultino tali da rendere configurabile l'ipotesi prevista dall'articolo 5, lettera d), della legge, deve esserne fatta specifica menzione nel referto di analisi.

La eventuale revisione di analisi, in materia di cariche microbiche, non comporta necessariamente la ripetizione della analisi.

Ove venga proposta istanza di revisione, il laboratorio di primo grado deve fornire una relazione dettagliata indicando le modalità operative degli accertamenti effettuati.

In funzione della particolare natura delle sostanze alimentari, le ordinanze di cui all'art. 5, lettera c), della legge, stabiliscono in quali casi si addivene alla ripetizione dell'analisi ed in quali altri ad un giudizio di revisione sulla base degli elementi emergenti dall'analisi di primo grado.

Art. 70.

*Detenzione, per ragioni di studio,
di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti*

La detenzione di additivi chimici, sostanze aromatizzanti, materie coloranti, coadiuvanti tecnologici e sostanze comunque non consentite nella lavorazione di alimenti è ammessa nei laboratori di ricerca annessi agli stabilimenti produttori con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9 della legge e a condizione che la loro quantità sia rapportata alle esigenze di studio e che in ogni caso tali sostanze non siano impiegate nella produzione di alimenti da immettere al commercio.

La detenzione delle sostanze di cui al comma precedente deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria e per esse deve essere tenuto un registro di carico e scarico.

Art. 71.

*Detenzione, per ragioni tecnologiche,
di sostanze non conformi alle prescrizioni vigenti*

E' ammessa la detenzione di specifiche sostanze usate nella preparazione di terreni di coltura o come supporti.

La detenzione di tali sostanze deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria e per esse deve essere tenuto un registro di carico e scarico.

Art. 72.

Importazione in Italia di sostanze destinate all'alimentazione

L'importazione di sostanze destinate all'alimentazione è subordinata ad attestazione, resa dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sulla dichiarazione doganale o ad essa allegata, che le sostanze stesse sono conformi alle norme vigenti in Italia in materia di alimentazione.

Resta salva l'osservanza delle modalità prescritte da altre leggi o regolamenti speciali, nonché da convenzioni internazionali concernenti particolari sostanze alimentari.

Titolo VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 73.

*Disposizioni per gli esercizi già autorizzati
in regola con le prescrizioni del regolamento*

I titolari degli stabilimenti, dei laboratori o dei depositi all'ingrosso, di cui al presente regolamento, già in corso di esercizio, sono tenuti, ancorché in regola con le prescrizioni previste dal presente regolamento, a rinnovare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di autorizzazione sanitaria, all'autorità competente secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 25 e 26.

L'autorità competente, effettuati gli opportuni accertamenti, provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda a rilasciare la relativa autorizzazione, la quale, decorso tale termine, si intende rilasciata sempreché lo stabilimento, il laboratorio o il deposito corrispondano alla prescrizione di cui al presente regolamento.

Resta comunque a carico dell'autorità competente l'onere di emanare il provvedimento formale di autorizzazione.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercizi di cui all'art. 59 tenuto conto delle modalità previste dall'art. 60.

Art. 74.

*Disposizioni per gli esercizi già autorizzati
non in regola con le prescrizioni del regolamento*

I titolari di stabilimenti, laboratori o depositi già in corso di esercizio, che abbiano necessità di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento ne danno comunicazione all'autorità competente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, indicando contestualmente il periodo di tempo per effettuare le necessarie modifiche.

Tale periodo non può essere superiore ad un anno, qualora occorra adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 59, comma quinto.

Nel caso in cui occorra procedere alle modifiche strutturali dei locali di cui agli articoli 28 e 30 il periodo di tempo è prorogato a tre anni.

Effettuati nei termini anzidetti gli adempimenti, i titolari degli esercizi di cui al primo comma devono chiedere il rinnovo dell'autorizzazione sanitaria all'autorità competente, secondo le modalità di cui agli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

L'autorità è tenuta a provvedere secondo quanto stabilito dal precedente art. 73.

L'autorità sanitaria, può, ove occorra, prescrivere per il periodo necessario all'adeguamento, obblighi sostitutivi.

L'autorità sanitaria, comunque, in casi di necessità ed urgenza, può stabilire con proprio decreto un termine più breve per l'adeguamento degli esercizi di cui ai commi precedenti agli obblighi previsti dal presente regolamento, per quanto concerne:

a) la separazione tra i banchi di lavorazione e i banchi di vendita;

b) la separazione della rete di distribuzione interna delle acque potabili;

c) i requisiti dei servizi igienici.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i requisiti minimi previsti per talune lavorazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro.

Art. 75.

*Disposizioni particolari per distributori automatici
di alimenti e bevande*

I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari attualmente in funzione debbono essere adeguati alle prescrizioni di cui al precedente art. 32 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 76.

Etichette - Termine per la nuova disciplina

Per l'adeguamento ai nuovi oneri di cui agli articoli 62, 64 e 65 è consentita l'utilizzazione in sede di produzione, per la durata di un anno, delle etichette e delle confezioni conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del regolamento.

Art. 77.

Disposizioni particolari per i mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto di cui agli articoli 48, 49 e 50 debbono adeguarsi alle prescrizioni contenute negli articoli stessi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 78.

Norma di rinvio

Il procedimento e le modalità di prelevamento dei campioni previsti nel presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, all'esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari di cui al regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, di esecuzione del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033.

Art. 79.

Applicazione del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A

§ 1.

QUANTITÀ DI CAMPIONE, DA SUDDIVIDERE IN CINQUE ALIQUOTE NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE (*)

Natura del campione

Natura del campione	Quantità
Cereali	g 1000
Farine	» 1000
Paste alimentari	» 1000
Paste alimentari speciali	» 1500
Pane	» 1000
Pane speciale	» 2000
Prodotti da forno diversi dal pane	» 1000
Prodotti dolciari	» 1000
Olio (di oliva o di semi)	» 1000
Burro	» 1000
Margarina	» 1000
Grassi idrogenati	» 1000
Strutto	» 1000
Grassi emulsionati per panificazione	» 1000
Cacao	» 500
Cioccolato	» 500

Natura del campione	
Cioccolati farciti e/o ripieni	g 1500
Latte	l 1
Latte condensato	g 750
Latte in polvere	» 500
Crema di latte o panna	» 500
Crema per pasticceria e budini	» 500
Formaggi	» 1000
Gelati	» 1000
Vini	l 5
Birra	» 2
Acquaviti	» 1,5
Liquori	» 1,5
Aperitivi a base di vino	» 2
Alcool etilico	» 1
Aceti	» 2,5
Acque gassate e bevande analcoliche	» 2,5
Polveri per acqua da tavola	g 20
Zucchero	» 500
Miele	» 500
Caramelle, confetti e chewing-gum	» 500
Caffè ed estratti di caffè e surrogati	» 500
Frutta, ortaggi freschi e surgelati	» 500
Frutta e vegetali secchi	» 1000
Marmellata, confettura, mostarda, gelatina di frutta	» 1000
Succhi e nettari di frutta	» 1000
Sciroppi	» 1000
Conserve di origine vegetale	» 1000
Carne fresca	» 1000
Carni conservate - insaccati	» 1000
Conserve e semiconservate di origine animale	» 1000
Estratti alimentari e prodotti affini	» 500

(*) Quantità superiori possono essere prelevate su disposizione dell'autorità che ordina il prelevamento.

Deroghe alle quantità indicate in allegato sono previste e possono essere introdotte da norme speciali.

§ 2.

QUANTITÀ DI CAMPIONE, DA SUDDIVIDERE IN CINQUE ALIQUOTE, NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE

Natura del campione

Additivi	non meno di 250 grammi
Coloranti	non meno di 250 grammi

In casi particolari l'autorità che ordina il prelevamento può disporre il prelievo di quantità diverse indicando anche le modalità per i prodotti allo stato gassoso.

§ 3.

NORME GENERALI DA SEGUIRE PER IL PRELIEVO DEI CAMPIONI DA ANALIZZARE

a) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in un unico recipiente, se ne preleva una quantità rappresentativa della massa, dalla quale si ricava il campione per l'analisi.

b) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in più recipienti, se ne prelevano quantità parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi.

c) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in un unico recipiente e conservati alla rinfusa, se ne prelevano quantità parziali nella parte superiore, centrale e inferiore della massa; l'insieme delle quantità parziali rappresentative della partita, vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi.

d) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in più recipienti, se ne prelevano quantità parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali prelevate vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi.

e) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse e quando la natura di tale sostanza o prodotto, e il tipo di controllo analitico da effettuare ne consentano l'apertura si prelevano a caso, da un numero di confezioni rappresentative della partita, aliquote di sostanza o prodotto dalle quali, riunite e mescolate, si ricava il campione per l'analisi.

f) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse, quando la natura delle sostanze o prodotti, e il tipo di controllo analitico da effettuare non ne consentono l'apertura, si preleva a caso, dalla partita, un numero rappresentativo di confezioni per formare il campione per l'analisi. In ogni caso il peso complessivo del campione non deve essere inferiore a quello previsto nell'apposita tabella.

g) Nel caso di latte in confezioni originali chiuse destinate alla vendita al dettaglio se ne prelevano cinque, indipendentemente dal loro volume.

§ 4.

NORME SPECIALI DA SEGUIRE
PER IL PRELIEVO DI CAMPIONI DI PARTICOLARI SOSTANZE

Nel caso di sostanze alimentari delle quali si debba controllare il contenuto di umidità, i campioni prelevati debbono essere posti, di regola, in recipienti di vetro a chiusura ermetica, al fine di preservarli dall'assorbimento o dalla perdita di acqua.

Nel confezionamento dei campioni dei prodotti che, per la loro natura, posti in recipienti stagni a chiusura ermetica, si alterano per ammuffimento o putrefazione, si dovranno impiegare sacchetti di carta resistente o altro materiale idoneo.

In questi casi, come pure ogni volta che si debba controllare il contenuto di umidità e per mancanza di recipienti a chiusura ermetica si impieghino sacchetti di carta od altri contenitori non stagni e non a chiusura ermetica, si dovrà determinare mediante bilancia sensibile al decigrammo il peso lordo di ogni singolo campione all'atto del prelevamento: peso lordo che dovrà essere annotato sull'involucro del campione medesimo, assieme alla data ed ora della pesatura.

Il peso di ciascun campione dovrà essere riportato, inoltre, anche sul verbale di prelevamento e la pesatura dovrà essere esatta al decigrammo per ciascuna aliquota. Il responsabile dello stabilimento, deposito od esercizio presso cui è stato prelevato il campione od il suo rappresentante ha diritto ad assistere alla pesatura.

ALLEGATO B

ELENCO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI CONFEZIONATE CHE DEBBONO RIPORTARE LA DATA DEL CONFEZIONAMENTO.

Sezione I

PRODOTTI ALIMENTARI CHE DEBBONO RECARE LA DATA DI CONFEZIONAMENTO RIFERITA A GIORNO, MESE ED ANNO

Latte, bevande a base di latte e simili, crema dessert, da consumarsi crudi o sottoposti a trattamento di pastorizzazione;

Latti fermentati;

Sfarinati riconfezionati;

Paste alimentari fresche con ripieno di carne o ricotta (con indicazione del periodo di durata e delle condizioni di conservazione);

Carni, pollame e selvaggina freschi o congelati;

Prodotti ittici freschi o congelati;

Latte o crema di latte sottoposti a trattamento UHT o sterilizzazione;

Lieviti naturali;

Prodotti d'uovo;

Camomilla (limitatamente all'anno di produzione);

Carni preparate, escluse quelle in scatola sterilizzate;

Semiconservate ittiche;

Pane in cassetta e altri tipi di pane in confezione.

Sezione II

PRODOTTI ALIMENTARI CHE DEBBONO RECARE
LA DATA DI CONFEZIONAMENTO RIFERITA A MESE ED ANNO

Alimenti surgelati;

Succhi di frutta e polvere di frutto;

Estratti alimentari e prodotti affini;

Salse non sterilizzate;

Derivati del latte;

Margarina e grassi idrogenati;

Condimenti per panificazione;

Grassi ed oli alimentari confezionati;

Droghe e spezie;

Latte condensato, latte in polvere e prodotti a base di latte sterilizzati.

ALLEGATO C

Parte I

CONDIZIONI DI TEMPERATURA CHE DEBONO ESSERE RISPETTATE DURANTE IL TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI CONGELATE E SURGELATE

Sostanze alimentari	Temperatura massima al momento del carico e durante il trasporto	Rialzo termico tollerabile per periodi di breve durata
Gelati alla frutta e succhi di frutta congelati	-10°C	+ 3°C
Altri gelati	-15°C	
Prodotti della pesca congelati o surgelati	-18°C	
Altre sostanze alimentari surgelate	-18°C	
Burro o altre sostanze grasse congelate	-10°C	
Fratraglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina congelata	-10°C	
Carni congelate	-10°C	
Tutte le altre sostanze alimentari congelate	-10°C	

Parte II

ELENCO DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA CHE DEBONO ESSERE RISPETTATE DURANTE IL TRASPORTO DI DETERMINATE SOSTANZE ALIMENTARI NON CONGELATE NE' SURGELATE.

Sostanze alimentari	Temperatura durante il trasporto
Fratraglie	da -1°C a +3°C
Burro	da +1°C a 6°C
Selvaggina	da -1°C a +3°C
Latte in cisterna, crudo o pastorizzato . . .	da 0 a +4°C
Prodotti lattiero-caseari (latte fermentati, panna, formaggi freschi)	da 0 a +4°C
Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio)	da 0 a +4°C
Carni	da -1°C a +4°C
Pollami e conigli	da -1°C a +4°C

ALLEGATO D

Parte I

SCARTI IN MENO CONSENTITI RISPETTO ALLE INDICAZIONI APPOSTE SULLE CONFEZIONI DI SOSTANZE ALIMENTARI (IN PESO O VOLUME)

Peso dichiarato (in g o ml)	Sostanze alimentari		
	I	II	III
	Olio di oliva Olio di semi	Torrioni Cioccolato alle nocciole Prodotti cavi Frutta candita Prodotti da forno lievitati	Tutti gli altri prodotti non compresi nelle categorie I e II
1 - 250	1 %	4 %	3 %
251 - 1000	0,75 %	3 %	2 %
1000	0,50 %	2 %	1 %
5000	0,25 %	—	—

Parte II

Sono ammessi come limiti massimi di scarti in meno rispetto alle indicazioni apposte sulle confezioni prelevate per il controllo e per una sola di esse, i seguenti valori:

	Olio di oliva Olio di semi	Torrioni Cioccolato alle nocciole Prodotti cavi Frutta candita Prodotti da forno lievitati	Tutti gli altri prodotti non compresi nelle categorie I e II
	I	II	III
Fino a g o ml 100	5 %	12 %	10 %
Da g o ml 101 a g o ml 300	4 %	10 %	8 %
Da g o ml 301 a g o ml 750	2,50 %	7 %	5 %
Da g o ml 751 a g o ml 1500	1,50 %	5 %	3 %
Oltre g o ml 1501	1 %	3 %	2 %
g o ml 5000 ed oltre	0,50 %	—	—

ALLEGATO E
Pagina 1

Modulario
1 - San. Pubbl. Mod. Sanità Pubblica

MINISTERO DELLA SANITÀ
LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA
(Legge 30 aprile 1962, n. 283)

Pagina 2

FOTOGRAFIA

Firma dell'interessato

Pagina 3

COMUNE DI
LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA N.
Rilasciato a
Luogo e data di nascita
Carta di identità
Abitazione
Genere di lavoro cui intende dedicarsi
Data di rilascio del libretto

L'autorità sanitaria locale

Bollo
Pagina 4

Visita del giorno
Precedenti anamnestici per quanto riguarda malattie infettive trasmissibili
Esame clinico
Esame radiologico
Pagina 5

Esami di laboratorio
Idoneità sanitaria al genere di lavoro per il quale è richiesta la tessera

Firma del medico che ha eseguito la visita
Bollo

Pagina 6

VISITE SANITARIE SUCCESSIVE

Controllo clinico
 Controllo radiologico
 Controllo di laboratorio
 Giudizio di idoneità sanitaria

Data

Firma del medico
 che ha eseguito la visita medica

Bollo

Pagine 7, 8 e 9

VACCINAZIONI PREVENTIVE

Vaccinazione	Data	Vaccino usato	Via di somministrazione	Esito	Firma della autorità sanitaria locale

Pagine 10, 11, 12, 13, 14 e 15

OSSERVAZIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 aprile 1980.

Sostituzione di due componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 26 aprile 1979, concernente la nomina, per il quinquennio 1° marzo 1979-29 febbraio 1984, del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, tra i quali il consigliere di Stato avv. Giorgio Giovannini ed il colonnello medico dell'Esercito, in ausiliaria, dottor Pietro Fisichella;

Visto l'art. 102 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dell'avv. Giorgio Giovannini, il quale ha rinunciato all'incarico, e del dott. Pietro Fisichella che ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute;

Viste le designazioni formulate dal Consiglio di Stato con nota n. 343/S.G. del 25 giugno 1979 e dal Ministero della difesa con nota n. 2/38/R del 16 gennaio 1980;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, sulle segnalazioni del Ministro del tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 29 febbraio 1984, sono chiamati a far parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in qualità di membri, i signori: Agresti dott. Vincenzo, consigliere di Stato, in sostituzione dell'avv. Giorgio Giovannini; De Rita dott. Pasquale, colonnello C.S.A. in ausiliaria, in sostituzione del dott. Pietro Fisichella.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
 Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 310

(6744)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ginoxol » 10 fiale × 1 cc 3° grado, della ditta Istituto bioterapico Valentini S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6079/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 13 giugno 1950, con il quale venne registrata al n. 3512 a nome della ditta Istituto bioterapico Valentini S.r.l., via Elba n. 12, Milano, la specialità medicinale denominata « Ginoxol » 10 fiale × 1 cc 3° grado, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che è stato espresso parere favorevole alla revoca, tenuto conto della possibilità di effetti cancerogeni e l'esistenza di farmaci analoghi come attività e più sicuri, come contestato alla ditta interessata in data 8 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ginoxol » 10 fiale × 1 cc 3° grado, registrata al n. 3512 in data 13 giugno 1950 a nome della ditta Istituto bioterapico Valentini S.r.l., via Elba n. 12, Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6582)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica operanti nel comune di Roma.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 9 maggio 1979, 10 maggio 1979, 8 settembre 1979, 3 dicembre 1979 e 27 marzo 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6766)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 64 del regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911;

Ritenuta la necessità di sostituire le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali rilasciate agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 ottobre 1980, le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono sostituite con quelle di colore rosso per gli ufficiali, di colore azzurro per i sottufficiali e di colore verde per i graduati e militari di truppa, conformi agli allegati A, B e C.

Art. 2.

Ciascun documento consta di due sezioni uguali: la prima viene consegnata all'intestatario, la seconda custodita dai comandi abilitati al rilascio, che saranno stabiliti dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Ha validità triennale, non è soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio o in relazione a previste scadenze dei rapporti di impiego e di servizio.

Art. 3.

Il nuovo documento, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, è valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane.

Art. 4.

La sostituzione dei vecchi documenti con i nuovi avverrà gradualmente e dovrà essere completata entro il 31 gennaio 1981.

Dal 1° febbraio 1981 cesserà, a tutti gli effetti, la validità dei vecchi modelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

(colore rosso)

MOD. 1 / CC

N. 874 del MODULARIO a. R. R.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO


Altezza	Capelli	Occhi	Colorito
Gruppo sanguigno			Timbro
Segni particolari			
Data del rilascio			
Comando			
Scade il			
Firma del titolare			

MOD. 1 / CC

N. 874 del MODULARIO a. R. R.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO


Altezza	Capelli	Occhi	Colorito
Gruppo sanguigno			Timbro
Segni particolari			
Data del rilascio			
Comando			
Scade il			
Firma del titolare			



MINISTERO DELLA DIFESA
 CARABINIERI
 UFFICIALI

UFFICIALI
 FOTO
 Cognome e Nome
 Nato il
 Prov.
 Il Comandante
 Il Comandante
 Il Comandante

(colore azzurro)



SOTTUFFICIALI		N°
FOTO	Grado	
	Cognome e Nome	
	Nato il	
	a	
	(Prov.)	
	Il Comandante	
	

MOD. 2/CC

N. 875 del MODULARIO a R.R.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito
Gruppo sanguigno			Timbro
Segni particolari			
Data del rilascio			
Comando			
Scade il			
Firma del titolare			


MOD. 2/CC

N. 875 del MODULARIO a R.R.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito
Gruppo sanguigno			Timbro
Segni particolari			
Data del rilascio			
Comando			
Scade il			
Firma del titolare			

(colore verde)



APPUNTATI E CARABINIERI		N°
FOTO	Grado	
	Cognome e Nome	
	Nato il	
	a	
	(Prov.)	
	Il Comandante	

MOD. 3/CC

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

N. 876 del MODULARIO a R.R.

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito
Gruppo sanguigno			Timbro
Segni particolari			
Data del rilascio			
Comando			
Scade il			
Firma del titolare			

MOD. 3/CC

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

N. 876 del MODULARIO a R.R.

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito
Gruppo sanguigno			Timbro
Segni particolari			
Data del rilascio			
Comando			
Scade il			
Firma del titolare			

(6706)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di luglio 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 luglio 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 luglio 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1980
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 268*

(6788)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1981;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di luglio 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 luglio 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 luglio 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1980
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 267*

(6789)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di luglio 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 luglio 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 luglio 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1980
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 266

(6790)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1980, ai sensi dell'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1980, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 2.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, è disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, per lo importo di nominali lire 2.000 miliardi, per una durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1980, ad un prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale, relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente articolo 1, pagabile il 1° febbraio 1981, è pari all'8%.

Il tasso d'interesse semestrale per le successive cedole è pari al tasso più elevato tra il 6,75% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi, tenutesi nei mesi di aprile, maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente — in regime di capitalizzazione composta — alla media di cui al punto b) arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto a) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite, e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° febbraio ed al 1° agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° febbraio 1981 e l'ultima il 1° agosto 1982.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 1982.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1980, a mezzo di lettera ovvero con telex o telegramma, e, in questi due ultimi casi, andranno confermate con lettera che

dovrà pervenire entro il giorno 31 luglio 1980. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 1° agosto 1980, gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, pari a L. 997.500 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte della Banca d'Italia, alla coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, la quale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 APRILE 1980, N. 149 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è stabilito nella misura indicata dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello relativo alle cedole successive viene indicato nella misura minima garantita stabilita dal secondo comma del medesimo articolo; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il

numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° AGOSTO 1980 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

1 fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno-violaceo-bruno rosiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi, relativi agli anni finanziari 1981 e 1982 nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1982 faranno carico ad oppositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1980
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 263

(6791)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sul diritto dei trattati, con allegato, adottata a Vienna il 23 maggio 1969

Il 25 luglio 1974, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 12 febbraio 1974, n. 112, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974, è stato depositato a New York presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, lo strumento di ratifica della convenzione sul diritto dei trattati, con allegato, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.

Essendosi realizzate le condizioni previste dall'art. 84, paragrafo 1, della convenzione, la stessa è entrata in vigore il 27 gennaio 1980.

(6425)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 9 giugno 1980, la Banca cooperativa « Pio X », società cooperativa a responsabilità limitata, in Velletri (Roma), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(6783)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con le seguenti circolari:

A-426 del 5 giugno 1980, relativa all'esportazione di merci verso l'Iran;

A-428 del 10 giugno 1980, relativa a compensi ed intermediazioni.

(6426)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 agosto 1976, concernente il trasferimento del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano alla regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 3 settembre 1976, viene apportata la seguente rettifica:

alla pag. 6526, colonna III, qualifica, in corrispondenza del nominativo Fuoco Sergio, dove è scritto: « *Primo barman* », leggasi: « *Istruttore tecnico di bar - primo barman* ».

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1980, alla pag. 367.

(6625)

MINISTERO DELLA SANITÀ**Avviso di rettifica**

Nelle premesse e nel dispositivo del decreto ministeriale 24 gennaio 1980, n. 5902/R, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1980, concernente la revoca d'ufficio della registrazione della specialità medicinale denominata: « Anuresolo » sciroppo, della S.r.l. Laboratorio chimico farmaceutico A. Donini di G. Gabbiani e C., in Verona, dove è scritto: « ...nella confezione flacone g 150 ... », leggasi: « ...nella confezione flacone g 300 ... ».

(6592)

REGIONE LOMBARDIA**Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Roè Volciano, Torlino Vimercati, Cozzo, Poggiridenti, Valfurva e Cuvio.**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 13 maggio 1980, n. 31703: comune di Roè Volciano (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 settembre 1978, n. 159);

deliberazione 13 maggio 1980, n. 31844: comune di Torlino Vimercati (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 luglio 1977, n. 7);

deliberazione 13 maggio 1980, n. 31842: comune di Cozzo (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 dicembre 1978, n. 46);

deliberazione 13 maggio 1980, n. 31847: comune di Poggiridenti (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 gennaio 1979, n. 1);

deliberazione 13 maggio 1980, n. 31845: comune di Valfurva (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 25 settembre 1979, n. 108);

deliberazione 8 maggio 1980, n. 31682: comune di Cuvio (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 24 giugno 1978, n. 23).

(6700)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Lissone, S. Giuliano Milanese e Missaglia

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazioni 8 maggio 1980, numeri 31518 e 31519: comune di Lissone (Milano) (varianti adottate con deliberazioni consiliari 7 dicembre 1978, n. 138 e 21 luglio 1977, n. 55);

deliberazioni 8 maggio 1980, numeri 31686 e 31687: comune di S. Giuliano Milanese (Milano) (varianti adottate con deliberazioni consiliari 14 luglio 1977, n. 185 e 23 maggio 1979, n. 106);

deliberazione 8 maggio 1980, n. 31685: comune di Missaglia (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 31 luglio 1979, n. 80).

(6701)

PROVINCIA DI TRENTO**Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune catastale di Celledizzo**

Con deliberazione 2 maggio 1980, n. 3632, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1951/6, comune catastale di Celledizzo, dal demanio al patrimonio provinciale.

(6628)

CONCORSI ED ESAMI**MINISTERO DELL'INTERNO****Concorso per la nomina dei segretari generali comunali e provinciali della classe 1^a/A e 1^a/B****IL MINISTRO DELL'INTERNO**

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Trieste della classe 1^a/A e di Sondrio della classe 1^a/B e del comune di Ferrara della classe 1^a/B;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di Trieste della classe 1^a/A e di Sondrio della classe 1^a/B e del comune di Ferrara della classe 1^a/B.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1^a e 2^a classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'Interno - Direzione generale della amministrazione civile non oltre il 15 settembre 1980 distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 1.000 a favore della amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale all'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari generali comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo delle domande.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1^a/A e 1^a/B e a segretario generale di 2^a classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 7 luglio 1980

p. Il Ministro: CORDER

(6761)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e, per effetto dell'art. 1 del decreto del 20 ottobre 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Arena Claudio, nato a Udine il 20 maggio 1925;
Mancini Giancarlo, nato a Monteroni d'Arbia il 21 novembre 1939.

Art. 2.

Il dott. Livini Erberto, nato a Milano il 6 ottobre 1929, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso della idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per effetto dell'art. 2 del precedente decreto del 24 gennaio 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6274)

Elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Ricco, nato a Siena il 2 febbraio 1929, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per effetto dell'art. 1 del decreto del 10 luglio 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per effetto dell'art. 1 del precedente decreto del 4 dicembre 1979, è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoindicati:

Diago Gennaro, nato a Rossano il 5 gennaio 1922;
Origone Alberto, nato a Genova-Pegli il 10 maggio 1923;
Raffo Lino, nato a Chiavari il 4 agosto 1926.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6275)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a trenta posti di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trenta posti di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 22 maggio 1980, avranno luogo nei giorni 5 e 6 settembre 1980, alle ore otto, a Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4.

(6276)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di assistente anestesista;
- un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Subiaco (Roma).

(2335/S)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(2327/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PESCAPAGANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescapagano (Potenza).

(2329/S)

OSPEDALE DI RIETI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi, aggregato alla divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi, aggregato alla divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(2337/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEGLI UNGHERESI » DI POLISTENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di assistente del servizio di pronto soccorso;
- un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(2330/S)

OSPEDALE « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di aiuto della divisione di nefrologia e dialisi;
- un posto di assistente della divisione di pneumologia;
- un posto di assistente del servizio di gastroenterologia;
- un posto di assistente della prima divisione urologica;
- un posto di assistente del servizio di cardiologia;
- un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
- un posto di assistente del servizio di medicina nucleare;
- un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(2342/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di assistente di chirurgia generale;
- due posti di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(2341/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario e un posto di assistente geriatra;
un posto di aiuto e due posti di assistente ostetrico-ginecologo;
un posto di assistente di gastroenterologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(2340/S)

OSPEDALI « RONZONI E PRINCIPESSA JOLANDA » DI MILANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto, pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto della divisione di pediatria;
un posto di aiuto della divisione di dermosifilopatia;
un posto di aiuto e quattro posti di assistente del servizio di odontostomatologia;
due posti di assistente della divisione di anatomia patologica;
quattro posti di assistente della divisione di chirurgia II.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente, in Milano.

(2357/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
due posti di aiuto e sei posti di assistente ostetrico-ginecologo addetto alla divisione di gravidanza ad alto rischio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(2332/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DEI BATTUTI » DI SPILIMBERGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spilimbergo (Pordenone).

(2344/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI VARALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(2358/S)

OSPEDALE « P. LUCCHESI » DI PIETRASANTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di aiuto di nefrologia;
- un posto di aiuto medico addetto al laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pietrasanta (Lucca).

(2333/S)

OSPEDALE DEL COMPENSORIO DI LUGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(2334/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1980, n. 18.

Concessione di benefici alla « Internazionale marmi e macchine S.p.a. » per la realizzazione di un complesso in Carrara da destinare a sede della Fiera internazionale del marmo e delle macchine.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 21 del 28 marzo 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione di un complesso da adibire a sede della Fiera internazionale del marmo e delle macchine, la Regione concede alla « Internazionale marmi e macchine S.p.a. », con sede in Carrara:

una garanzia fidejussoria, in capitale ed interesse, per un finanziamento di L. 1.275.000.000;

un contributo annuale costante di L. 200.882.500 per la durata di anni venti a decorrere dal 1980.

Alla concessione dei benefici provvede la giunta con proprio atto.

Art. 2.

Al contributo previsto dalla presente legge si fa fronte come segue:

per l'anno 1980 con i fondi del bilancio del relativo esercizio stanziati al cap. 31070 che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 3;

per gli anni dal 1981 al 1982 con i fondi di cui al programma 3.1.2 « Programma per la valorizzazione delle risorse e delle attività estrattive »;

per gli anni dal 1983 al 1999 è disposto che il contributo annuale trovi copertura nei bilanci pluriennali approvati con le successive leggi di bilancio.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge sono apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione di competenza e di cassa dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980:

PARTE ENTRATA

	Competenza	Cassa
<i>Di nuova istituzione:</i>		
Cap. 17200. — Recupero somme anticipate in dipendenza della garanzia fidejussoria rilasciata a favore della « Internazionale marmi e macchine S.p.a. » ai sensi della legge regionale n. 3/80 (atti consiglio)	1.275.000.000	1.275.000.000
Totale di nuova istituzione.	1.275.000.000	1.275.000.000

PARTE SPESA

	Competenza	Cassa
<i>Di nuova istituzione:</i>		
Cap. 31070. — Contributo annuale (dal 1980 al 1999) alla « Internazionale marmi e macchine S.p.a. » per la realizzazione di un complesso in Carrara da destinare a sede della Fiera internazionale del marmo e delle macchine (legge regionale n. 3/80 (atti consiglio))	200.882.500	200.882.500
Cap. 41900. — Fondo per la garanzia fidejussoria a favore della « Internazionale marmi e macchine S.p.a. » ai sensi della legge regionale n. 3/80 (atti consiglio)	1.275.000.000	1.275.000.000

	Competenza	Cassa
Cap. 41950 - Spese per il recupero della garanzia fidejussoria rilasciata ai sensi della legge regionale n. 3/80 (atti del consiglio)	10.000.000	10.000.000
Totale di nuova istituzione.	1.485.882.500	1.485.882.500
<i>In diminuzione:</i>		
Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di intervento)	160.000.000	160.000.000
Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste	50.882.500	50.882.500
Totale in diminuzione	210.882.500	210.882.500

RIEPILOGO

Maggiori entrate	1.275.000.000
Minori spese	210.882.500
Maggiori spese	1.485.882.500
Sbilancio	—

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 marzo 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 febbraio 1980 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 12 marzo 1980.

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1980, n. 19.

Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori per l'anno 1980.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 21 del 28 marzo 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

In attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni attribuite ai comuni dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'assistenza agli orfani dei lavoratori, istituita con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, e successive modifiche, è attuata per l'anno 1980 secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Assistenza economica

Ai nuclei composti dal genitore superstite ed un solo orfano sono erogati assegni di assistenza economica secondo i livelli di reddito e nelle misure seguenti:

REDDITO		ASSEGNO	
mensile	annuo	mensile	annuo
0	0	155.000	1.860.000
da L. 1	da L. 1	110.000	1.320.000
a L. 82.350	a L. 1.070.550		
da L. 82.351	da L. 1.070.551	70.000	840.000
a L. 115.000	a L. 1.495.000		
da L. 115.001	da L. 1.495.001	50.000	600.000
a L. 144.000	a L. 1.872.000		
da L. 144.001	da L. 1.872.001	25.000	300.000
a L. 188.308	a L. 2.448.000		
da L. 188.309	da L. 2.448.001	20.000	240.000
a L. 349.769	a L. 4.547.000		

Il limite di reddito per l'ammissione all'assistenza economica di L. 4.547.000 è aumentato di L. 240.000 annue per ogni figlio oltre il primo.

Le misure degli assegni sono aumentate di L. 240.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

Art. 3.

Assegno urgente

Alla morte del genitore, come intervento immediato per far fronte alle prime necessità, è corrisposto un assegno urgente «una tantum» in misura non inferiore a L. 100.000 per ciascun orfano.

L'assegno urgente non spetta quando il nucleo orfanile dispone di un reddito da lavoro e/o da patrimonio superiore a L. 4.547.000 annue aumentato di L. 240.000 annue per ogni orfano oltre il primo. Sono esclusi dal calcolo i redditi di tipo previdenziale.

Art. 4.

Assistenza economica per l'orfano solo

All'orfano in stato di grave bisogno di assistenza e tutela ai sensi dell'art. 11 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975, che sia privo di reddito e che non fruisca di affidamento familiare o a comunità educativa, ai sensi del successivo art. 7, è corrisposto un assegno di L. 185.000 mensili.

Gli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela con un reddito proprio non superiore a L. 2.448.000 annue sono invece assistiti secondo le modalità previste per l'assistenza economica di cui all'art. 2.

Gli assegni spettanti ad orfani minorenni sono corrisposti al tutore.

Art. 5.

Detrazione degli assegni INPS

Gli assegni di assistenza economica di cui ai precedenti articoli 2 e 4 sono erogati detratto l'importo dell'assegno sostitutivo della pensione ai superstiti, corrisposto dall'INPS ai sensi del quarto comma dell'art. 1-sexies della legge 24 ottobre 1978, n. 641.

Art. 6.

Servizi integrativi della famiglia

A favore degli orfani che necessitano di servizi integrativi dell'ambiente familiare ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975, non assicurati dai servizi socio-sanitari gestiti direttamente dall'ente locale, sono erogati contributi economici non superiori al 90% del costo del servizio.

Gli orfani affidati alle comunità educative di Montecatini e Rispecchia, già gestite dall'ENAOLI, sono a totale carico del comune affidante, ai sensi dell'art. 24 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975.

L'orfano è ammesso al contributo per il servizio integrativo quando il reddito del nucleo orfanile non supera il limite di L. 4.547.000 annue aumentato del costo del servizio e della quota di L. 240.000 per ogni orfano oltre il primo.

La retta convenzionale per il calcolo dell'ammissibilità dell'orfano a fruire del servizio integrativo presso le comunità

educative di Montecatini e Rispecchia, è stabilita nella misura di L. 8.500 per affidamenti completi e L. 5.500 per gli affidamenti diurni o altri tipi di servizio integrativo.

L'assistenza integrativa è corrisposta contemporaneamente all'assistenza economica di cui all'art. 2, se dovuta.

Art. 7.

Servizi sostitutivi della famiglia

Per gli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela sono attuati servizi sostitutivi dell'ambiente familiare d'origine, come previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento della assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975.

La scelta del servizio è effettuata, in rapporto alle specifiche esigenze dell'orfano, in accordo con l'esercente la potestà o col tutore, sentito l'interessato.

Il costo del servizio sostitutivo è a totale carico del comune, salvo la detrazione dei redditi pensionistici o da rendita INAIL propri dell'orfano e la detrazione di eventuali quote di concorso alla spesa corrisposta dall'orfano stesso percettore di redditi da lavoro o patrimonio, dal genitore superstite, dai parenti tenuti agli alimenti.

Art. 8.

Contributi e rette di affidamento

Nel determinare l'entità del contributo spettante alle famiglie affidatarie di orfani che fruiscono di servizi integrativi e sostitutivi, i comuni singoli o associati avranno riguardo alle prestazioni che la famiglia affidataria deve fornire in relazione all'età e alle esigenze psico-fisiche e sociali dei minori. Comunque l'importo del contributo non può essere superiore a lire 185.000 mensili aumentabile fino ad un massimo del 30% per quei soggetti che necessitano di particolari prestazioni e cure per rimuovere gravi stati di svantaggio psico-fisico e sociale.

L'entità delle rette di affidamento completo o diurno a comunità educative è stabilita dai comuni singoli o associati secondo i criteri adottati per l'affidamento degli altri minori.

Agli orfani di cui all'art. 7 può essere erogato anche un intervento economico fino ad un massimo di L. 200.000 per la prima dotazione di vestiario, all'atto dell'affidamento a famiglia o a comunità educativa.

Art. 9.

Procedure amministrative

Fino al riordino della materia restano in vigore le norme del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975; rimangono altresì invariate le procedure amministrative in atto, in quanto compatibili con la presente legge e con l'ordinamento degli enti locali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 marzo 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 febbraio 1980 ed è stata vista dal commissario di Governo il 12 marzo 1980.

(5303)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801930)